Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2025/0241(COD)

13.7.2026

EMENDAMENTI
563 - 808

Progetto di relazione
Norbert Lins
(PE787.635v01-00)

Istituzione delle condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0560 – 2025/0241(COD))

Emendamento 563
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Definizioni da fornire nei piani NRP
	Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani NRP, di cui al titolo III del regolamento NRP, le definizioni di "attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile" e "giovane agricoltore" in conformità dei criteri oggettivi e non discriminatori e del principio di proporzionalità.
	1. L'"attività agricola" è determinata in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività:
	i) la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;
	ii) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.
	2. La "superficie agricola" è definita in modo tal da comprendere esclusivamente:
	i) i terreni utilizzati per attività agricole, anche quando formano sistemi agroforestali e sistemi di paludicoltura;

ii) i terreni che forniscono e migliorano la biodiversità, comprese le zone che contengono alberi o arbusti che possono essere utilizzate per il pascolo e rientrano nelle pratiche locali consolidate o zone in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono tradizionalmente predominanti e che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e clima, anche quando costituiscono paesaggi ad alto valore naturalistico.

3. L'"ettaro ammissibile" è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:

i) superfici agricole sulle quali è esercitata un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore, compresi i terreni soggetti a impegni in materia di gestione volti a rispettare i requisiti e gli obblighi derivanti dagli interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e clima; se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante; in casi debitamente giustificati per ragioni ambientali connesse o alla biodiversità e al clima, gli Stati membri possono decidere che gli ettari ammissibili comprendano anche determinate superfici utilizzate per attività agricole solo ogni due anni:

ii) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere a) e g) [sostegno decrescente al reddito, piccoli agricoltori] del regolamento NRP, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di

impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima;

iii) gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui al punto ii), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.

4. Ai fini della determinazione dell'ammissibilità al sostegno destinato ai giovani agricoltori ai sensi del presente regolamento, il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti:

i) avere un limite massimo di età di 40 anni;

ii) essere "capo dell'azienda" al momento della presentazione della domanda di sostegno; il periodo di tempo trascorso in qualità di capo dell'azienda agricola prima della presentazione della domanda non incide sull'ammissibilità al regime;

se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età.

Or. en

Motivazione

È importante che tali definizioni fondamentali includano tutti gli agricoltori che coltivano qualsiasi tipo di terreno in tutta l'UE. La realtà del settore agricolo è che i modelli agricoli a

tempo parziale, a conduzione familiare e a doppio reddito sono molto diffusi. Tali agricoltori svolgono spesso un ruolo importante nel mantenere i terreni agricoli in uso produttivo, nel sostenere le comunità rurali e nel contribuire alla produzione alimentare locale. Gli agricoltori che soddisfano i requisiti minimi di attività e di ammissibilità dovrebbero essere trattati in modo equo, indipendentemente dal fatto che l'agricoltura costituisca o meno la loro attività economica principale.

Emendamento 564
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Definizioni nel quadro dei piani NRP
	1. Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani NRP, a norma del titolo III del regolamento NRP, le definizioni di "attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile" e "giovane agricoltore" conformemente a criteri oggettivi e non discriminatori e al principio di proporzionalità.
	2. L'"attività agricola" è determinata attraverso una o tutte le seguenti attività:
	(a) la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;
	(b) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, ove debitamente giustificato per motivi ambientali o di benessere degli animali, può essere considerato "mantenimento" anche il pascolo estensivo di una superficie agricola che non comporta un

aumento della produzione agricola per gli agricoltori interessati;

(c) (nuova) l'attività agricola può essere integrata da altre attività, quali la produzione di energia rinnovabile e di biocarburanti, purché siano di natura supplementare.

3. La "superficie agricola" è definita in modo da comprendere solo le superfici utilizzate per attività agricole, comprese le superfici che fanno parte di sistemi agroforestali e per usi supplementari ai fini della produzione di energia, in particolare i biocarburanti e le energie rinnovabili, anche mediante sistemi agrofotovoltaici, a condizione che tale uso non comprometta o sostituisca lo svolgimento dell'attività agricola.

4. L'"ettaro ammissibile" è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:

(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante. La produzione agricola può essere integrata con l'uso di colture intermedie o secondarie che, oltre a svolgere un ruolo agricolo, possono essere utilizzate per produrre biocarburanti, a condizione che tale uso sia di natura supplementare e non comprometta lo svolgimento dell'attività agricola né modifichi la natura prevalentemente agricola della superficie in questione;

(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g) [sostegno decrescente al reddito, piccoli agricoltori], del suddetto regolamento, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base

al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima;

(c) gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui al punto ii), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.

5. il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti:

(a) un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni;

(b) essere "capo dell'azienda".

Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età.

Or. pt

Emendamento 565
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Definizioni da fornire nei piani NRP
	1. Gli Stati membri stabiliscono inoltre nei rispettivi piani NRP le definizioni di "", "attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile", "giovane agricoltore" e "nuovo agricoltore", a norma del presente articolo, in conformità di criteri oggettivi e non discriminatori e del principio di proporzionalità.
	2. L'"attività agricola" è determinata attraverso una o entrambe le seguenti attività: (a) la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida; (b) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; ove debitamente giustificato per motivi ambientali o di benessere degli animali, può essere considerato "mantenimento" anche il pascolo estensivo di una superficie agricola che non comporta un aumento della produzione agricola per gli agricoltori interessati.
	3. La "superficie agricola" è definita in modo tale da essere costituita esclusivamente da terreno utilizzato per attività agricole, anche quando forma sistemi agroforestali.
	4. L'"ettaro ammissibile" è determinato in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:
	(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali

superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;

(b) superfici per le quali è stato fornito il sostegno nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g) [sostegno decrescente al reddito, piccoli agricoltori], del presente regolamento, o che hanno dato diritto a pagamenti nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima;

(c) gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui alla lettera b), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola. Le superfici destinate alla produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 % non sono ammissibili al conteggio degli ettari a norma del presente regolamento.

5. Il "giovane agricoltore" è determinato in modo tale da comprendere le persone fisiche o giuridiche che rientrano nella definizione di "agricoltore" di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e che soddisfano almeno le condizioni seguenti:

(a) avere un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni;

(b) essere "capo dell'azienda". Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età. Se un giovane agricoltore avvia l'attività agricola a norma dell'articolo 14, le condizioni relative al rispetto della definizione di "agricoltore" di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e al fatto di essere "capo dell'azienda" possono essere soddisfatte a seguito del processo di insediamento.

6. Il "nuovo agricoltore" è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è "capo dell'azienda" per la prima volta.

Or. en

Motivazione

La presente proposta è importante alla luce dell'approccio previsto per istituire interventi a favore dei giovani agricoltori, che dovrebbe essere mantenuto e ulteriormente sostenuto. In particolare, essa riflette soluzioni volte a consentire il sostegno a giovani che, al momento della presentazione della domanda, non esercitano ancora un'attività agricola, ma che intendono avviarla entro un determinato periodo dalla concessione del sostegno. Tale flessibilità è fondamentale per facilitare il ricambio generazionale e garantire che i giovani possano inserirsi efficacemente nel settore agricolo.

Emendamento 566
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Definizioni da fornire nei piani NRP

1. Gli Stati membri stabiliscono nel capitolo PAC dei rispettivi piani NRP, di cui al titolo III del regolamento NRP, le definizioni di "attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile" e "giovane agricoltore" in conformità dei criteri oggettivi e non discriminatori e del principio di proporzionalità, e indipendentemente dalla forma giuridica delle persone interessate.

2. La definizione di "attività agricola" è determinata attraverso una o entrambe le seguenti attività:

(a) la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida e i prodotti ottenuti mediante paludicoltura;

(b) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; ove debitamente giustificato per motivi ambientali o di benessere degli animali, può essere considerato "mantenimento" anche il pascolo estensivo di una superficie agricola che non comporta un aumento della produzione agricola per gli agricoltori interessati.

3. La "superficie agricola" è definita in modo tale da essere costituita esclusivamente da terreno utilizzato per attività agricole, anche quando forma sistemi agroforestali.

4. L'"ettaro ammissibile" di cui al paragrafo 1 è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici coltivate dall'agricoltore:

(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore e, qualora vi si svolgano

anche attività non agricole, superfici sulle quali tale attività agricola è predominante;

(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, lettere a) e g) [sostegno al reddito, piccoli agricoltori] del presente regolamento, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima. Gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio e altri elementi, come l'agrivoltaico, non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui alla lettera b), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio e altri elementi non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.

5. Il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti:

(a) l'agricoltore ha un'età non superiore a 40 anni;

(b) l'agricoltore è il "capo dell'azienda", il che significa che il giovane agricoltore esercita un controllo effettivo sull'azienda; se l'azienda è gestita da una persona giuridica, tale condizione si considera soddisfatta qualora non sia possibile adottare decisioni aziendali.

(c) Nel caso di un'azienda cooperativa, in quanto cooperativa a livello giuridico, di un'entità giuridica comparabile o di un'associazione di persone fisiche o

giuridiche, anche un singolo socio di tale azienda cooperativa è considerato un giovane agricoltore, a condizione che i soci partecipino su un piano di parità all'azienda.

Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età.

Or. en

Motivazione

((former NRP Art. 4 point 22) and amended; (1) "irrespective of their legal form" added; (2a) "and products produced by paludiculture"; (4) deletion of "which are at the farmer´s disposal and which compromise"; added "cultivated by farmer"; (4a) deletion of "in terms of management, benefits and finical risks"; (4c) "and other elements, such as agrivoltaics", "and other elements"; (5a) deletion of "set between 35 years and"), (5b) "meaning that the young farmer exercises effective control over the holding; where the holding is operated by a legal person, this condition shall be fulfilled where business decisions cannot be taken added, (5c) added in its entirety; linguistic correction added

Emendamento 567
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Definizioni da formulare nei piani dei programmi nazionali di riforma
	1. Gli Stati membri stabiliscono nel capitolo relativo alla PAC dei rispettivi piani dei programmi nazionali di riforma, di cui al titolo III del regolamento sui piani dei programmi nazionali di riforma, le definizioni di "attività agricola",

"superficie agricola", "ettaro ammissibile" e "giovane agricoltore", in conformità di criteri oggettivi e non discriminatori e del principio di proporzionalità e indipendentemente dalla forma giuridica delle persone interessate.

2. L'"attività agricola" è definita in base a una o entrambe le seguenti attività: (a) la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti. Per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, a eccezione dei prodotti della pesca, nonché il cotone e le colture a rotazione rapida e i prodotti ottenuti mediante paludicoltura; (b) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. Ove debitamente giustificato per motivi ambientali o di benessere degli animali, può essere considerato "mantenimento" anche il pascolo estensivo di una superficie agricola che non comporta un aumento della produzione agricola per gli agricoltori interessati.

3. La "superficie agricola" è definita in modo tale da essere costituita esclusivamente da terreno utilizzato per attività agricole, anche quando fa parte di sistemi agroforestali.

4. L'"ettaro ammissibile" di cui al paragrafo 1 è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici coltivate dall'agricoltore: (a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore e, qualora vi si svolgano anche attività non agricole, superfici sulle quali tale attività agricola è predominante;
(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, lettere a) e g) [sostegno al reddito, piccoli agricoltori] del presente regolamento, o nell'ambito del sostegno di base al reddito

per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima. Gli Stati membri possono decidere di includere nella definizione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio e altri elementi, come i sistemi agrivoltaici, non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui alla lettera b), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio e altri elementi non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.

5. Il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti: (a) l'agricoltore ha un'età non superiore a 40 anni; (b) l'agricoltore è "capo dell'azienda". Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età.

Or. es

Emendamento 568
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	1. Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani NRP, di cui al titolo III del regolamento NRP, le definizioni di "attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile" e "giovane agricoltore" in conformità dei criteri oggettivi e non discriminatori e del principio di proporzionalità.
	2. L'"attività agricola" è determinata attraverso una o entrambe le seguenti attività:
	(a) la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;
	(b) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; ove debitamente giustificato per motivi ambientali o di benessere degli animali, può essere considerato "mantenimento" anche il pascolo estensivo di una superficie agricola che non comporta un aumento della produzione agricola per gli agricoltori interessati.
	3. la "superficie agricola" è definita in modo tale da essere costituita esclusivamente da terreno utilizzato per attività agricole, anche quando forma sistemi agroforestali.
	4. L'"ettaro ammissibile" è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:
	(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione,

benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;

(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g) [sostegno decrescente al reddito, piccoli agricoltori], di detto regolamento, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima;

(c) gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui al punto ii), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.

Le superfici destinate alla produzione di varietà di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 % non sono ammissibili al conteggio degli ettari a norma del presente regolamento.

5. Il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da comprendere le persone fisiche o giuridiche che rientrano nella definizione di "agricoltore" di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1, e che soddisfano almeno le condizioni seguenti:

(a) un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni;

(b) essere "capo dell'azienda".

Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età.

Se un giovane agricoltore avvia l'attività agricola a norma dell'articolo 14, le condizioni relative al rispetto della definizione di "agricoltore" di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e al fatto di essere "capo dell'azienda" possono essere soddisfatte a seguito del processo di insediamento.

Or. en

Emendamento 569
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Definizioni da fornire nei piani NRP
	1. Gli Stati membri stabiliscono nel capitolo PAC dei rispettivi piani NRP, di cui al titolo III del regolamento NRP, le definizioni di "attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile" e "giovane agricoltore" in conformità dei criteri oggettivi e non discriminatori e del principio di proporzionalità, e indipendentemente dalla forma giuridica delle persone interessate.
	2. La definizione di "attività agricola" è determinata attraverso una o entrambe le seguenti attività:

(a) la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida e i prodotti ottenuti mediante paludicoltura;

(b) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. Lo Stato membro può decidere che il "mantenimento" si considera avvenuto se la quota predominante della superficie agricola è utilizzata per produrre prodotti agricoli; ove debitamente giustificato per motivi ambientali o di benessere degli animali, può essere considerato "mantenimento" anche il pascolo estensivo di una superficie agricola che non comporta un aumento della produzione agricola per gli agricoltori interessati.

3. La "superficie agricola" è definita in modo tale da essere costituita esclusivamente da terreno utilizzato per attività agricole, anche quando forma sistemi agroforestali.

4. L'"ettaro ammissibile" di cui al paragrafo 1 è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici coltivate dall'agricoltore:

(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore e, qualora vi si svolgano anche attività non agricole, superfici sulle quali tale attività agricola è predominante;

(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, lettere a) e g) [sostegno al reddito, piccoli agricoltori] del presente regolamento, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2,

[sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima.

Gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio e altri elementi, come l'agrivoltaico, non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui alla lettera b), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio e altri elementi non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.

5. Il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti:

(a) l'agricoltore ha un'età non superiore a 40 anni;

(b) l'agricoltore è "capo dell'azienda".

Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età.

Or. en

Emendamento 570
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Definizioni da fornire nei piani NRP
	1. Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani NRP, di cui al titolo III del regolamento NRP, le definizioni di "attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile" e "giovane agricoltore" in conformità dei criteri oggettivi e non discriminatori e del principio di proporzionalità.
	2. L'"attività agricola" è determinata attraverso una o entrambe le seguenti attività: (a) la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida; (b) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; ove debitamente giustificato per motivi ambientali o di benessere degli animali, può essere considerato "mantenimento" anche il pascolo estensivo di una superficie agricola che non comporta un aumento della produzione agricola per gli agricoltori interessati.
	3. la "superficie agricola" è definita in modo tale da essere costituita esclusivamente da terreno utilizzato per attività agricole, anche quando forma sistemi agroforestali.
	4. L'"ettaro ammissibile" è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:
	(a) superfici agricole sulle quali è svolta

un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;

(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g) [sostegno decrescente al reddito, piccoli agricoltori], del presente regolamento, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima;

(c) gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio, compresi vegetazione legnosa, alberi e rocce sparse in pascoli permanenti situati in zone montane, a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola o siano essenziali per il benessere degli animali e la protezione del suolo e non siano predominanti sulla parcella agricola.

5. Il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti: (a) un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni; (b) essere "capo dell'azienda". Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del

regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età.

Or. en

Emendamento 571
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Definizioni da fornire nei piani NRP
	1. Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani NRP, di cui al titolo III del regolamento NRP, le definizioni di "attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile" e "giovane agricoltore" conformemente a criteri oggettivi e non discriminatori e al principio di proporzionalità.
	2. L'"attività agricola" è determinata attraverso una o entrambe le seguenti attività:
	(a) la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;
	(b) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; ove debitamente giustificato per motivi ambientali o di benessere degli animali, può essere considerato "mantenimento" anche il pascolo estensivo di una superficie agricola che non comporta un

aumento della produzione agricola per gli agricoltori interessati.

3. La "superficie agricola" è definita in modo tale da essere costituita esclusivamente da terreno utilizzato per attività agricole, anche quando forma sistemi agroforestali.

4. L'"ettaro ammissibile" è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:

(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;

(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g) [sostegno decrescente al reddito, piccoli agricoltori], di detto regolamento, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima;

(c) gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui al punto ii), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola;

5. Il "giovane agricoltore" è definito in

modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti:

(a) avere un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni;

(b) essere "capo dell'azienda".

Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 4, punto 22, del regolamento NRP.

Emendamento 572
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Definizioni da fornire nei piani NRP
	1. Gli Stati membri stabiliscono inoltre nei rispettivi piani NRP le definizioni di "attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile" e "giovane agricoltore" conformemente a criteri oggettivi e non discriminatori e al principio di proporzionalità.
	2. L'"attività agricola" è determinata attraverso entrambe le seguenti attività:
	(a) la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per

prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;

(b) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; ove debitamente giustificato per motivi ambientali o di benessere degli animali, può essere considerato "mantenimento" anche il pascolo estensivo di una superficie agricola che non comporta un aumento della produzione agricola per gli agricoltori interessati.

3. La "superficie agricola" è definita in modo tale da essere costituita esclusivamente da terreno utilizzato per attività agricole, anche quando forma sistemi agroforestali.

4. L'"ettaro ammissibile" è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:

(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante; (b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g) [sostegno decrescente al reddito, piccoli agricoltori], di detto regolamento, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. dirittti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli

obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima;

(c) gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui al punto ii), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.

5. Il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti:

(a) un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni;

(b) essere "capo dell'azienda". Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età.

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 4, punto 22, del regolamento NRP).

Tale approccio garantisce che entrambe le condizioni debbano essere soddisfatte per contribuire a destinare il sostegno della PAC alle persone realmente impegnate in attività agricole. Tale approccio impedisce che siano erogati pagamenti ai cosiddetti "agricoltori da divano" che non svolgono alcuna attività agricola effettiva, contribuendo in tal modo a un uso più efficace e credibile dei fondi della PAC e a una loro migliore destinazione.

Emendamento 573
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento

Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Definizioni da fornire nei piani NRP
	1. Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani NRP, di cui al titolo III del regolamento NRP, le definizioni di "attività agricola", "superficie agricola", "ettaro ammissibile" e "giovane agricoltore" conformemente al presente articolo.
	2. L'"attività agricola" è determinata attraverso una o entrambe le seguenti attività: (a) la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida; (b) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; può essere considerato "mantenimento" anche il pascolo estensivo di una superficie agricola che non comporta un aumento della produzione agricola per gli agricoltori interessati.
	3. la "superficie agricola" è definita in modo tale da essere costituita esclusivamente da terreno utilizzato per attività agricole, anche quando forma sistemi agroforestali.
	4. L'"ettaro ammissibile" è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:
	(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari. Se su tali superfici vengono svolte anche attività

non agricole, l'attività agricola deve essere predominante; (b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g) [sostegno decrescente al reddito, piccoli agricoltori], di detto regolamento, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima;

(c) gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui al punto ii), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.

5. Il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti:

(a) un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni;

(b) essere "capo dell'azienda".

Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 4, punto 22, del regolamento NRP.

Al paragrafo 1 il testo "a criteri oggettivi e non discriminatori e al principio di proporzionalità" è soppresso;

è aggiunto "al presente articolo".

Al paragrafo 2 il testo "ove debitamente giustificato per motivi ambientali o di benessere degli animali" è soppresso.

Emendamento 574
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Articolo 1 ter
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	(1) "agricoltore":
	i) una persona fisica o giuridica la cui azienda è situata nell'Unione e la cui attività principale è l'attività agricola secondo i criteri definiti dagli Stati membri conformemente al presente regolamento;
	o ii) una persona fisica o una persona giuridica di piccole dimensioni la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercita almeno un livello minimo di attività agricola, definito dagli Stati membri, contribuendo in tal modo alla salvaguardia della sicurezza alimentare, dei terreni e del territorio, nonché alla fornitura di servizi ecosistemici a beneficio delle zone rurali e delle

comunità; se l'agricoltore opera tramite una persona giuridica, tale persona giuridica è considerata agricoltore solo se la maggioranza del capitale sociale è detenuta da agricoltori in quanto persone fisiche che lavorano nell'azienda;

(2) l'"agricoltore in attività" è determinato in modo tale da comprendere principalmente gli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla salvaguardia della sicurezza alimentare, dei terreni e del territorio, nonché alla fornitura di servizi ecosistemici a beneficio delle zone rurali e delle comunità; il sostegno non è precluso agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale. Nel determinare chi sia un "agricoltore in attività", gli Stati membri applicano criteri oggettivi e non discriminatori, anche attraverso un elenco negativo che esclude un agricoltore dall'essere considerato agricoltore in attività. Sono considerati piccoli agricoltori anche gli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola, stabilito dagli Stati membri;

(3) "operazione": un pagamento concesso agli agricoltori nell'ambito degli interventi di sostegno al reddito della PAC basati sulla superficie e sugli animali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a g), o) e p) del presente regolamento;

(4) il "nuovo agricoltore" è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è "capo dell'azienda" per la prima volta;

(5) "agricoltura biologica": sistema di produzione biologica certificato conformemente al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio;

(6) "azienda": tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno

stesso Stato membro, nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati, quale definito all'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE;

(7) "sistema di conoscenza e informazione in campo agricolo" o "AKIS": combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazioni nel settore dell'agricoltura e nei settori correlati di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

(8) "isole minori del Mar Egeo": tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 4, punti 14), 15), 17), 23) del regolamento NRP + definizione di "agricoltore in attività" nella lettera della presidente von der Leyen + articolo 4, punto 3), lettera c), punto 9), lettera c), punto16) del regolamento NRP. Testo originale modificato solo al paragrafo 1, punto ii), e al paragrafo 2 (definizione di agricoltore in attività).

Emendamento 575
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Pär Holmgren, Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Definizioni da fornire da parte degli Stati membri nei rispettivi piani NRP
	1. (...)
	2. L'"attività agricola" è determinata attraverso una o entrambe le seguenti attività:
	(a) (...)

(b) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, compresi il pascolo estensivo, il maggese con rotazione o la gestione agroecologica dei terreni; tali attività possono essere ammissibili anche se non aumentano immediatamente la produzione, se contribuiscono al benessere degli animali, alla biodiversità o alla mitigazione dei cambiamenti climatici o ad aumentare la resilienza dell'intero agroecosistema; ove debitamente giustificato per motivi di benessere degli animali o ambientali, è considerato "mantenimento" anche il pascolo estensivo di una superficie agricola.

3. La "superficie agricola" è definita in modo tale da essere costituita esclusivamente da terreni utilizzati per attività agricole, compresa la protezione dei fattori di produzione e nei casi in cui si tratti di zone agroforestali, silvopastorali e altre zone di pascolo eterogenee o di altri sistemi agricoli polivalenti, quali zone di paludicoltura, elementi paesaggistici, zone cuscinetto, colture di copertura, fasce per impollinatori/fiori selvatici e corridoi ecologici.

4. L'"ettaro ammissibile" è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:

(a) (...)

(b) (...)

(c) gli Stati membri includono nell'"ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui al punto ii) e che contribuiscono al sistema di produzione agricola nel suo complesso o ne costituiscono parte integrante dal punto di vista agronomico o culturale, che contribuiscono alla produttività a lungo termine o all'efficienza dell'attività

agricola, oppure che proteggono i fattori di produzione. Al fine di consentire sistemi di pascolo estensivo, ciò può estendersi ai terreni comuni, se del caso, per coprire la transumanza, e includere aree di pascolo boschive, ricche di arbusti e altre aree di pascolo eterogenee in cui si pratica effettivamente il pascolo del bestiame, per comprendere i sistemi silvopastorali e altri tipi di sistemi agroforestali, nonché la paludicoltura.

(4 bis nuovo) Gli Stati membri definiscono i "sistemi estensivi di allevamento" come sistemi di pascolo che comprendono sistemi tradizionali di pascolo quali il silvopastoralismo, la transumanza non solo di bovini, ovini e caprini, ma anche di bufali, bisonti e cervidi, comprese le renne. Tali sistemi possono essere praticati anche su terreni comuni o condivisi e possono essere sostenuti da un sostegno accoppiato al reddito per capo di bestiame e possono essere inclusi nelle azioni agroambientali di cui all'articolo 10 del presente regolamento. Gli Stati membri li definiscono come un sistema di pascolo al di sotto di 2 UBA/ha in grado di produrre almeno il 70 % del proprio mangime o di rifornirlo localmente.

5. Il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti:

(a) avere un limite massimo di età compreso tra 35 e 45 anni;

(b) (...)

(...)

Or. en

Motivazione

Articolo 1 ter (ex articolo 4, paragrafo 22 del regolamento NRP) = nessuna modifica rispetto al testo originale del regolamento NRP.

Emendamento 576
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Articolo 1 ter (nuovo) (ex NRP articolo 4, punto 22) Definizioni da formulare nei piani NRP
	2. L'"attività agricola" è definita in base a una o entrambe le seguenti attività:
	(a) la produzione di prodotti agricoli, compresi la coltivazione, l'allevamento, le colture permanenti, i sistemi agroforestali, il pascolo estensivo, l'apicoltura e altre attività finalizzate all'ottenimento dei prodotti elencati nell'allegato I TFUE, a eccezione dei prodotti della pesca, nonché il cotone e le colture a rotazione rapida;
	(b) il mantenimento delle zone agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, a condizione che tale mantenimento sia legato a un'efficace funzione agricola, ambientale, territoriale o di benessere degli animali e non sia utilizzato per giustificare il sostegno alla proprietà fondiaria passiva.
	4. L'"ettaro ammissibile" è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente dalle superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:
	(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola sotto il controllo effettivo dell'agricoltore in termini di gestione, utili e rischi finanziari. Il sostegno è concesso all'agricoltore che utilizza terreni in modo efficace e assume il rischio economico dell'attività agricola e non alla persona fisica o giuridica che si limita a possedere la terra senza svolgere tale attività agricola effettiva. Se su tali

superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante.

5. Il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti:

(a) un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni;

(b) essere "capo dell'azienda".

Se un agricoltore è ritenuto un "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, manterrà tale status per l'intero periodo di ammissibilità stabilito per il regime di sostegno corrispondente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età. Gli Stati membri provvedono affinché la definizione di giovane agricoltore sia applicata in modo da agevolare la successione graduale, la gestione concorrente, l'accesso alla terra, all'acqua e ai finanziamenti, nonché l'effettiva integrazione dei giovani agricoltori in aziende sostenibili.

Or. es

Emendamento 577
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Definizioni
	Ai fini dell'articolo 20 ter, si applicano le definizioni seguenti: a) "domanda geospaziale": un modulo di domanda elettronico che comprende un'applicazione di tecnologia dell'informazione basata su un sistema di informazione geografica che consente ai

beneficiari di dichiarare spazialmente le parcelle agricole dell'azienda quali definite all'articolo 1 bis (nuovo), all'articolo 4 bis e le superfici non agricole oggetto di domanda di pagamento; b) "sistema di monitoraggio delle superfici": una procedura di osservazione, tracciabilità e valutazione regolari e sistematiche delle attività e delle pratiche agricole sulle superfici agricole da parte dei dati satellitari Sentinel di Copernicus o di altri dati di valore almeno equivalente; c) "sistema di identificazione e registrazione degli animali": il sistema di identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti di cui alla parte IV, titolo I, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); d) "parcella agricola": un'unità, definita dagli Stati membri, di superficie agricola determinata conformemente all'articolo 1 ter, paragrafo 3; (e) "sistema di informazione geografica": un sistema in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni georeferenziate; (f) "sistema di domanda automatica", un sistema di domanda per interventi basati sulla superficie o sugli animali nel quale i dati richiesti dall'amministrazione riguardanti almeno singoli settori o animali oggetto di domanda di aiuto sono disponibili nelle banche dati informatizzate ufficiali gestite dagli Stati membri e sono messi a disposizione del beneficiario ove necessario.

Or. en

Emendamento 578
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Oggetto e definizioni
	Un "agricoltore in attività" è determinato in modo tale da comprendere principalmente gli agricoltori che esercitano un'attività agricola nella propria azienda e contribuiscono attivamente alla sovranità alimentare. Per quanto riguarda le persone giuridiche, gli Stati membri provvedono affinché un agricoltore in attività sia controllato da persone fisiche la cui attività principale sia un'attività agricola, conformemente ai criteri definiti dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento. Sono considerati agricoltori in attività anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola stabilito dagli Stati membri.
	(a) Una persona fisica può essere riconosciuta come agricoltore in attività solo per una singola entità giuridica.
	(b) Qualora la partecipazione sia eseguita da una persona giuridica, le persone fisiche che svolgono attivamente l'attività agricola devono detenere almeno il 51 % del capitale e il 65 % dei diritti di voto.
	(c) Una persona non è considerata un agricoltore in attività se il suo reddito annuo non agricolo, compreso quello derivante da attività commerciali nell'azienda, supera di tre volte il salario mediano nazionale, in particolare nel caso di persone che detengono società o altre imprese in cui i titolari effettivi dell'aiuto non sono agricoltori.
	Or. fr

Motivazione

Ex articolo 4, punti 14, 15, 17 e 23, del regolamento NRP + definizione di "agricoltore in attività" fornita nella lettera della presidente von der Leyen + articolo 4, punto 3, lettera c), punto 9, lettera c) e punto 16, del regolamento NRP.

Emendamento 579
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Definizioni
	Gli Stati membri includono un elenco negativo che escluda determinate categorie di beneficiari dall'essere considerati di agricoltori in attività. L'elenco negativo di cui al comma precedente comprende almeno le seguenti categorie, che gli Stati membri applicano in tutti i casi:
	(a) persone giuridiche o gruppi di persone giuridiche il cui oggetto principale, iscritto nel registro nazionale delle imprese, è l'investimento finanziario, la gestione immobiliare o la gestione di infrastrutture di natura non prevalentemente agricola, compresi aeroporti, ferrovie, acquedotti e impianti sportivi;
	(b) le autorità pubbliche e gli organismi di diritto pubblico, qualora le proprietà terriere non siano gestite come azienda agricola attiva sotto la responsabilità della gestione diretta;
	(c) persone fisiche o giuridiche che ricevono un sostegno al reddito a norma del presente regolamento esclusivamente in virtù della proprietà terriera, senza assumersi la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione dell'azienda agricola.
	Gli Stati membri istituiscono e tengono aggiornato un registro nazionale degli agricoltori in attività e pubblicano i criteri applicati, compreso il contenuto integrale del loro elenco negativo.

Or. en

Motivazione

The amendment strengthens the active farmer definition by making the negative list mandatory. Previous CAP reforms have demonstrated that leaving the exclusion of illegitimate beneficiaries entirely to Member State discretion produces systematic divergence: in some Member States, investment funds, real estate companies, public infrastructure operators and other non-farming entities continue to receive CAP income support, diverting funds from genuine farmers and contributing to land price inflation that directly harms young farmers entering the sector. A mandatory minimum negative list at EU level, based on clearly identifiable categories addresses the most clear-cut cases of misuse without encroaching on Member State competence for agricultural policy design.Former NRP Article 4 - Amendment consists of the introduction of negative lists disqualifying certain categories of beneficiaries from being considered active farmers.

Emendamento 580
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Articolo 1 ter (nuovo) (ex articolo 4, punto 22 del regolamento NRP)
	2. L'"attività agricola" è determinata attraverso una o entrambe le seguenti attività:
	(a) la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;
	(b) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; ove debitamente giustificato dai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole di cui all'allegato I, come il mantenimento del benessere degli animali

(CGO 9-11) o la protezione della biodiversità e del paesaggio (CGO 3-4), anche le pratiche di pascolo estensivo e gestito che contribuiscono alla salute degli ecosistemi piuttosto che alla massimizzazione della produzione agricola sono pienamente riconosciute come attività di mantenimento.

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione della lettera b) crea il rischio che il sostegno della PAC sia concesso per la manutenzione passiva dei terreni piuttosto che per l'agricoltura attiva. L'emendamento chiarisce che il mantenimento dei terreni dovrebbe richiedere una gestione responsabile delle aziende agricole e il rispetto delle norme ambientali.

Emendamento 581
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Definizioni da includere nei piani NRP
	2. L'"attività agricola" è definita come una o entrambe le seguenti attività:
	(a) la produzione di prodotti agricoli, che comprende tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;
	(b) il mantenimento dei terreni agricoli, che comprende le attività volte a mantenere il terreno in una condizione idonea al pascolo o alla coltivazione; la manutenzione dei terreni idonei al pascolo può essere effettuata

esclusivamente dall'allevamento a pascolo in zone in cui non è possibile la manutenzione meccanica.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 4 del regolamento NRP, il cui trasferimento è stato approvato. Modifica della definizione di attività agricola come proposto nel nuovo articolo 1 ter (definizioni da includere nei piani NRP). Il pascolo estensivo deve essere pienamente riconosciuto come attività di produzione agricola a pieno titolo. Non dovrebbe essere richiesta alcuna giustificazione.

Emendamento 582
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Definizioni
	(2) "sostenibile": economicamente redditizio, responsabile dal punto di vista ambientale e socialmente vantaggioso, sulla base dell'articolo 3, paragrafo 3, TUE, per garantire il loro equilibrio e soddisfare le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze;
	(3) "sostenibilità": l'integrazione equilibrata degli obiettivi economici, ambientali e sociali, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, TUE, in modo da garantire la redditività economica, la responsabilità ambientale e i benefici sociali, soddisfacendo nel contempo le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze;

Or. en

Motivazione

(Ex articolo 4, punti 14), 15), 17), 23) del regolamento NRP + definizione di "agricoltore in attività" nella lettera della presidente von der Leyen + articolo 4, punto 3), lettera c), punto 9), lettera c), punto 16) del regolamento NRP); nuovo testo: (2) definizione di "sostenibile", (3) definizione di "sostenibilità".

Emendamento 583
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Articolo 1 ter (nuovo) - Definizioni
	il punto 6) è così integrato:
	Ai fini del presente regolamento, gli istituti di insegnamento, sperimentazione e ricerca in agricoltura sostenuti da persone giuridiche di diritto pubblico, università, ordini professionali o organismi di istruzione o ricerca riconosciuti a norma del diritto nazionale, gestiti autonomamente in termini di organizzazione, personale e contabilità, sono considerati come aziende indipendenti e i loro titolari come beneficiari indipendenti.

Or. de

Motivazione

Precedente articolo 4, paragrafo ?, del regolamento NRP, il cui trasferimento è stato concordato. Emendamenti rispetto al testo trasferito: la definizione di "azienda" è ampliata dall'emendamento proposto.

Emendamento 584
Michal Wiezik, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Definizioni
	5. Il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti:
	(a) avere un limite massimo di età di 40 anni;
	(b) essere "capo dell'azienda". Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età.

Or. en

Emendamento 585
Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	(2) L'"agricoltore in attività"
	è determinato in modo tale da comprendere principalmente gli agricoltori che esercitano un'attività agricola sulla superficie agricola della loro azienda e contribuiscono attivamente alla sicurezza alimentare. Sono considerati agricoltori in attività anche i piccoli agricoltori la cui attività principale non è l'agricoltura, ma che sono agricoltori pluriattivi che esercitano almeno un livello minimo di attività

agricola, stabilito dagli Stati membri, e contribuiscono altresì alla sicurezza alimentare.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 4, punto 3, lettera c), del regolamento NRP. Emendamenti rispetto al testo trasferito: al punto 2) è stato inserito "sulla superficie agricola della loro azienda"; è stato inserito "ma che sono agricoltori pluriattivi che esercitano almeno un livello minimo di attività agricola, stabilito dagli Stati membri, e contribuiscono altresì alla sicurezza alimentare".

Emendamento 586
Christine Singer, Asger Christensen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Definizioni da fornire nei piani NRP
	4 bis primo comma (nuovo)
	Ai fini della lettera a), gli Stati membri non richiedono prove documentali ricorrenti relative al controllo delle superfici agricole da parte dell'agricoltore qualora tale controllo sia già stato stabilito, a meno che ciò non sia giustificato da un mutamento delle circostanze.

Or. en

Emendamento 587
Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 1 ter

Definizioni

Definizioni

(a) "agricoltore": una persona fisica o giuridica la cui azienda sia situata nell'Unione e che eserciti almeno un livello minimo di attività agricola, definito dagli Stati membri;

Or. en

Emendamento 588
Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 quater
	5. La definizione di "giovane agricoltore" è formulata in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti:
	(a) avere un limite massimo di età di 40 anni;
	(b) aver acquisito per la prima volta lo status di "capo azienda";
	(c) una formazione adeguata o le competenze richieste, secondo quanto stabilito dagli Stati membri.
	Nel caso di persone giuridiche, almeno una persona fisica deve soddisfare i criteri applicabili ai giovani agricoltori.
	Il riconoscimento come giovane agricoltore è stabilito al momento della registrazione tramite il punto di accesso unico di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
	6. Il termine "nuovo agricoltore" è definito in modo da riferirsi a un agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è "capo dell'azienda" per la prima volta. Gli Stati membri

includono ulteriori requisiti oggettivi e non discriminatori relativi a formazione e competenze adeguate. Essi garantiscono inoltre che la persona non sia prossima all'età pensionabile.

Nel caso di persone giuridiche, almeno una persona fisica deve soddisfare i criteri applicabili ai nuovi agricoltori.

Or. en

Emendamento 589
Barry Cowen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 quater
	Definizioni
	L'"agricoltore in attività" è determinato in modo da garantire che sia concesso il sostegno solo alle persone fisiche o giuridiche, o a gruppi di persone fisiche o giuridiche, che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, pur non precludendo necessariamente la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale. Nel determinare chi sia un "agricoltore in attività", gli Stati membri applicano criteri oggettivi e non discriminatori, quali l'accertamento del reddito, gli input di lavoro in azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione delle loro attività agricole nei registri nazionali o regionali. Tali criteri possono essere introdotti in una o più forme scelte dagli Stati membri, compreso un elenco negativo che escluda determinati agricoltori dall'essere considerati agricoltori in attività. Nel caso in cui uno Stato membro consideri "agricoltori in attività" gli agricoltori che per l'anno precedente non hanno ricevuto pagamenti diretti superiori a un

determinato importo, tale importo non è superiore a 5 000 EUR.

Or. en

Emendamento 590
Ciaran Mullooly, Christine Singer, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Articolo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 quater
	3. La "superficie agricola"
	è definita in modo tale da essere costituita esclusivamente da terreno utilizzato per attività agricole, anche quando forma sistemi agroforestali;
	i) terreni utilizzati per attività agricole, anche quando formano sistemi agroforestali e sistemi di paludicoltura;
	ii) terreni che forniscono e migliorano la biodiversità, comprese le zone che contengono alberi o arbusti che possono essere utilizzate per il pascolo e rientrano nelle pratiche locali consolidate o zone in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono tradizionalmente predominanti e che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e clima, anche quando costituiscono paesaggi ad alto valore naturalistico.

Or. en

Motivazione

Articolo 1 ter (nuovo) (ex articolo 4, punto 22, del regolamento NRP), di cui è stato concordato il trasferimento. Emendamenti rispetto al testo trasferito: al punto 3) inserimento dei punti i) e ii) di cui sopra.

Emendamento 591
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 quater
	Definizioni
	Il "giovane agricoltore" è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti:
	(a) l'agricoltore ha un'età non superiore a 40 anni;
	(b) l'agricoltore è "capo dell'azienda";
	(c) gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti, quali determinati dagli Stati membri.
	Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 4, punto 22, lettera d), del regolamento NRP. La definizione di "giovane agricoltore" è stata modificata per reintrodurre i criteri relativi al livello di istruzione, ovvero il possesso di competenze o formazione adeguate per essere considerato "giovane agricoltore".

Emendamento 592
Christine Singer, Asger Christensen, Barry Cowen, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 quater
	Definizioni da fornire nei piani NRP
	5 bis primo comma (nuovo)
	un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni; gli Stati membri possono prevedere un limite massimo di età superiore o una proroga equivalente del periodo di ammissibilità, in particolare per le donne, qualora l'accesso all'agricoltura o all'insediamento come capo dell'azienda sia stato ritardato a causa di gravidanza, maternità, congedo parentale, responsabilità di assistenza o analoghe interruzioni giustificate della carriera;

Or. en

Emendamento 593
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 quater
	Oggetto e definizioni
	"agricoltore nuovo e giovane": un agricoltore che è a capo dell'azienda e la cui età non superi di meno di dieci anni l'età pensionabile prevista dalla legge, alla quale si matura il diritto alla pensione completa nello Stato membro in questione;

Or. fr

Motivazione

Ex articolo 4, punti 14, 15, 17 e 23, del regolamento NRP + definizione di "agricoltore in attività" fornita nella lettera della presidente von der Leyen + articolo 4, punto 3, lettera c), punto 9, lettera c) e punto 16, del regolamento NRP.

Emendamento 594
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 quater
	Definizioni
	3. La "superficie agricola" è definita in modo tale da essere costituita esclusivamente da terreni utilizzati per attività agricole, anche in forma di sistemi agroforestali e quando è utilizzata per la paludicoltura;

Or. en

Emendamento 595
Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 quinquies
	Definizioni da fornire nei piani NRP
	4. L'"ettaro ammissibile" è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:
	(a) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;
	(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g) [sostegno decrescente al reddito, piccoli agricoltori], del presente regolamento, o nell'ambito

del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima;

(c) gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui alla lettera b), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.

Per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, gli Stati membri possono decidere di applicare coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie considerata ammissibile.

Il terreno si considera a disposizione dell'agricoltore, a meno che un altro agricoltore non rivendichi lo stesso appezzamento e il proprietario informi l'organismo pagatore di non autorizzare l'agricoltore a utilizzare il proprio terreno.

Or. en

Motivazione

Il presente punto riguarda innanzitutto i terreni a disposizione, al fine di trovare un equilibrio tra la realtà delle prove che possono essere fornite e l'onere amministrativo.

Si propone di introdurre la presunzione che l'agricoltore disponga dei terreni, salvo in caso di elementi contrari portati a conoscenza dell'amministrazione.

È inoltre importante reintrodurre nel testo la possibilità di calcolare le superfici ammissibili sui pascoli permanenti mediante un quoziente di ammissibilità.

Emendamento 596
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 quinquies
	La sovranità alimentare indica il diritto delle popolazioni, dei loro Stati o delle loro unioni a definire la propria politica agricola e alimentare, senza ricorrere al dumping nei confronti dei paesi terzi. Essa comporta l'attuazione di misure di protezione economica volte a preservare la sovranità alimentare, la resilienza dei sistemi agricoli e la sicurezza alimentare. Essa riguarda in particolare:
	(a) la priorità attribuita alla produzione agricola locale per nutrire la popolazione, l'accesso alla terra, all'acqua, alle sementi, al credito. Da ciò deriva la necessità di operare riforme agrarie, di lottare contro gli OGM per garantire il libero accesso alle sementi e di mantenere l'acqua come bene pubblico da distribuire in modo sostenibile;
	(b) il diritto degli agricoltori di produrre alimenti e il diritto dei consumatori di decidere quali alimenti vogliono consumare, chi li produce e in che modo;
	(c) il diritto degli Stati di proteggersi dalle importazioni agricole e alimentari a prezzi inferiori ai costi di produzione o derivanti da pratiche di concorrenza sleale A tal fine, gli Stati o le unioni devono avere il diritto di tassare le importazioni a prezzi eccessivamente bassi, di impegnarsi a favore di una produzione agricola sostenibile e di controllare la produzione sul mercato interno per evitare eccedenze strutturali;
	(d) la partecipazione delle popolazioni alle

scelte di politica agricola;

(e) il riconoscimento dei diritti degli agricoltori, che svolgono un ruolo fondamentale nella produzione agricola e nell'alimentazione.

Or. fr

Emendamento 597
Ciaran Mullooly, Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 quinquies
	4. L'"ettaro ammissibile"
	è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:
	(a) superfici agricole sulle quali è esercitata un'attività agricola sotto il controllo dell'agricoltore in termini di gestione, benefici e rischi finanziari, compresi i terreni soggetti a impegni in materia di gestione per rispettare i requisiti e gli obblighi derivanti dagli interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e clima. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante; ove debitamente giustificato per motivi ambientali, legati alla biodiversità e al clima, gli Stati membri possono decidere che gli ettari ammissibili comprendano anche determinate superfici utilizzate per attività agricole solo ogni due anni;
	(b) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g) [sostegno decrescente al reddito, piccoli agricoltori],

di detto regolamento, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], piccole e medie imprese agricole di cui al regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima.

Or. en

Motivazione

Article 1b (new) (Former NRP Art.4 point 22) agreed to be transferred. Amendments compared to the transferred text: Point (4)(a) Insertion of sentences "risks including lands that are under management commitments to comply with requirements and obligations arising from Union or national interventions or other programmes which contribute to the environmental and climate-related CAP specific objectives" and "where duly justified for environmental, biodiversity and climate-related reasons, Member States may decide that eligible hectares also include certain areas used for agricultural activities only every second year" and replacement of "small farmers scheme" with "small and medium sized agricultural holdings", insertion of "by an individual farmer"

Emendamento 598
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 quinquies
	Definizioni
	Elenco negativo degli agricoltori in attività
	Gli Stati membri escludono dalla nozione di "agricoltore in attività" le seguenti categorie di persone fisiche e giuridiche e gruppi di persone fisiche o giuridiche:
	1. enti o agenzie governativi, enti pubblici

regionali e locali;

2. aeroporti, servizi ferroviari, società di servizi idrici;

3. società che forniscono servizi immobiliari, svolgono attività di intermediazione nell'acquisto, vendita e locazione di immobili nonché società di consulenza aziendale ed enti che forniscono altre consulenze gestionali;

4. enti con campi sportivi e ricreativi permanenti;

5. società di vendita al dettaglio;

6. imprese minerarie e di costruzione;

7. banche, compagnie di assicurazione e società di investimento, società di gestione di private equity e fondi;

8. ospedali e strutture sanitarie.

Gli Stati membri possono decidere di aggiungere all'elenco di cui alla lettera b) altre attività o settori di attività. Nel caso di una persona giuridica o di un gruppo di persone giuridiche, la valutazione volta a stabilire se un richiedente rientri nell'elenco di cui alla lettera b) riguarda tutti i soggetti sotto il controllo di una persona fisica o giuridica.

Or. en

Emendamento 599
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 quinquies
	Definizioni da fornire nei piani NRP
	5 ter. (nuovo)
	Nel caso di un'azienda cooperativa, in quanto cooperativa a livello giuridico, di

un'entità giuridica comparabile o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, anche un singolo socio di tale azienda cooperativa è considerato un giovane agricoltore, a condizione che i soci partecipino su un piano di parità all'azienda.

Or. en

Emendamento 600
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 quinquies
	Definizioni
	"silvicoltura rispettosa della natura": una gestione forestale che promuove la dipendenza da dinamiche ecosistemiche forestali naturali e complesse, in cui le decisioni si basano in particolare sulle dinamiche di successione naturale e sulle interazioni delle specie e che, sia a livello di singola unità boschiva sia di paesaggio, è caratterizzata da foreste in varie fasi di sviluppo;

Or. en

Motivazione

Definizione tratta dal parere della commissione ENVI sul piano NRP.

Emendamento 601
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	Articolo 1 sexies
	Definizioni
	"transizione verso sistemi di produzione resilienti": un cambiamento di sistema con scadenze precise che apporta miglioramenti misurabili alle prestazioni in materia di clima, ambiente, biodiversità o benessere degli animali, andando oltre gli adeguamenti incrementali delle pratiche esistenti;

Or. en

Emendamento 602
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Raccomandazioni nazionali per la PAC e orientamento	***Obiettivi generali della*** PAC e orientamento

Or. en

Motivazione

Un regolamento sulla PAC dell'UE necessita di solide basi giuridiche basate su obiettivi comuni e non semplicemente su "raccomandazioni".

Emendamento 603
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta ***raccomandazioni nazionali per la*** PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici	La Commissione adotta ***gli obiettivi generali volti al conseguimento delle finalità della*** PAC***, quali definite all'articolo 39 TFUE*** che forniscono

per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri***. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue***:	orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui ***al presente regolamento e*** all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri***; gli obiettivi generali mirano a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, del settore alimentare e delle zone rurali e contribuiscono all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; essi sono i seguenti***: ***i) promuovere un settore agricolo innovativo, resiliente sotto il profilo economico e diversificato che garantisca la sovranità alimentare a lungo termine all'interno dell'UE;*** ***ii) sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente, compresi la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione;*** ***iii) rafforzare il tessuto sociale ed economico delle zone rurali, anche sostenendo i giovani agricoltori e le donne agricoltrici.***

Or. en

Motivazione

È importante che a livello dell'UE siano definiti obiettivi generali comuni a tutti gli Stati membri, al fine di preservare la coerenza della politica e garantire condizioni di parità.

Emendamento 604
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Pär Holmgren, Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC ***si basano su*** quanto segue:	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. ***Tali raccomandazioni si basano su una valutazione delle esigenze derivante dalla raccolta di dati aggiornati, comprendenti gli indicatori di impatto e di contesto della PAC[1 bis] e i dati di osservazione e monitoraggio agronomici e ambientali, provenienti, tra l'altro, dal Centro comune di ricerca, dall'Agenzia europea dell'ambiente – in particolare dalla sua relazione sullo stato dell'ambiente e dalla valutazione europea dei rischi climatici – e dai comitati consultivi scientifici europei sui cambiamenti climatici di ciascuno Stato membro, e mirano in particolare a rafforzare l'azione in materia di ambiente, clima e benessere degli animali, nonché a migliorare la situazione dei giovani agricoltori e del settore biologico.*** Le raccomandazioni nazionali per la PAC ***mirano a*** quanto segue:
	[1 bis] Allegato I del regolamento sulla PAC 2021/2115.

Or. en

Emendamento 605
Céline Imart, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano ***su quanto segue***:	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti ***strategici generali non vincolanti*** a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, ***con particolare attenzione alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi a carico degli agricoltori,*** prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano ***sugli obiettivi generali della sovranità alimentare e agricola, della stabilità del reddito, della competitività dell'agricoltura e dello sviluppo di zone rurali resilienti e dinamiche, in particolare***:

Or. fr

Emendamento 606
Nina Carberry, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti ***strategici generali e non vincolanti*** a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea

regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:	con l'articolo 22 del medesimo regolamento ***con particolare attenzione al raggiungimento di una maggiore sostenibilità economica, della semplificazione e della riduzione degli oneri amministrativi a carico degli agricoltori***, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano ***sugli obiettivi generali della sovranità alimentare e agricola, della stabilità dei redditi, della competitività nel settore agricolo e dello sviluppo di zone rurali resilienti e dinamiche, compreso*** quanto segue:

Or. en

Emendamento 607
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali ***non vincolanti*** per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento***, con particolare attenzione a semplificare e alleggerire gli oneri amministrativi e burocratici per gli agricoltori***, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue: ***obiettivi generali in relazione alla sovranità alimentare e agricola, alla stabilità del reddito, alla competitività agricola e allo sviluppo di***

zone rurali resilienti e dinamiche, tra cui:

Or. ro

Emendamento 608
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano ***su quanto segue***:	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC ***non vincolanti*** che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, ***con particolare attenzione al raggiungimento di una maggiore sostenibilità economica, della semplificazione e della riduzione degli oneri amministrativi a carico degli agricoltori,*** prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali relative alla PAC si basano ***sugli obiettivi generali della sovranità alimentare e agricola, della stabilità dei redditi, della competitività nel settore agricolo e dello sviluppo di zone rurali resilienti e dinamiche, tra cui***:

Or. en

Motivazione

Le raccomandazioni nazionali della Commissione devono rimanere non vincolanti e offrire agli Stati membri un orientamento strategico di ampia portata su obiettivi generali quali la sovranità alimentare, i redditi equi, nonché la competitività, la resilienza e lo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali, piuttosto che requisiti prescrittivi per i piani nazionali. Considerarle obbligatorie comprometterebbe proprio quella flessibilità che le proposte della

Commissione mirano a preservare; il regolamento dovrebbe pertanto definire esplicitamente il loro carattere non vincolante.

Emendamento 609
Carlo Fidanza, Waldemar Buda, Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano ***su quanto segue***:	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti ***strategici generali e non vincolanti*** a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento***, con particolare attenzione al raggiungimento della semplificazione e della riduzione degli oneri amministrativi a carico degli agricoltori,*** prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano ***sugli obiettivi generali della sovranità alimentare e agricola, della stabilità dei redditi, della competitività nel settore agricolo e dello sviluppo di zone rurali resilienti e dinamiche, tra cui***:

Or. en

Motivazione

It is appropriate to clearly define the scope, role, and legal status of the Commission's recommendations relating to the CAP. In our view, these recommendations should provide broad strategic guidance, focus on the CAP's objectives (policy priorities) and challenges identified at Member State level, while ensuring policy coherence and preventing market distortions. Furthermore, the recommendations should not interfere with the prioritization of interventions, nor prescribe financial targets for CAP interventions, nor go beyond the basic regulations, and therefore should not be binding.

Emendamento 610
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano ***su quanto segue***:	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti ***strategici generali e non vincolanti*** a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento***, con particolare attenzione al raggiungimento della semplificazione e della riduzione degli oneri amministrativi a carico degli agricoltori,*** prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano ***sugli obiettivi generali della sovranità alimentare e agricola, della stabilità dei redditi, della competitività nel settore agricolo e dello sviluppo di zone rurali resilienti e dinamiche, tra cui***:

Or. en

Emendamento 611
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC ***in conformità dell'articolo 288 TFUE*** che forniscono

l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani ***NRP***") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani ***NRP*** da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:	orientamenti ***giuridicamente non vincolanti*** a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani ***NRPPAC***") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, ***almeno sei mesi*** prima della ***scadenza del termine per la*** presentazione dei piani ***NRPPAC*** da parte degli Stati membri***, tenendo conto delle disparità regionali a livello NUTS 2***. Le raccomandazioni nazionali per la PAC ***sono messe a disposizione degli Stati membri al più tardi un anno prima dell'entrata in vigore dei piani NRPPAC. Esse*** si basano su quanto segue:

Or. fr

Emendamento 612
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:	***l'attuazione della PAC ne preserva il carattere comune. Gli Stati membri non istituiscono disposizioni nazionali che compromettano gli obiettivi comuni, le norme comuni in materia di ammissibilità, le condizioni comuni di mercato o la parità di condizioni tra gli agricoltori in tutta l'Unione.*** La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea

	con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:

Or. en

Emendamento 613
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Gilles Pennelle, Valérie Deloge, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano ***su quanto segue***:	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti ***non vincolanti*** a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, ***con particolare attenzione al raggiungimento della semplificazione e della riduzione degli oneri amministrativi a carico degli agricoltori,*** prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano ***sugli obiettivi generali della sovranità alimentare e agricola, della stabilità dei redditi, della competitività agricola e di zone rurali resilienti, tra cui***:

Or. en

Emendamento 614
Salvatore De Meo

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su ***quanto segue***:	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC***, che dovrebbero mirare anche alla semplificazione degli oneri amministrativi per gli agricoltori,*** si basano su ***obiettivi generali di sovranità alimentare, stabilità del reddito agricolo, competitività e resilienza delle filiere, ed in particolare a***:

Or. it

Emendamento 615
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], ***nell'ambito dei*** rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti ***strategici non vincolanti*** a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], ***nei*** rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. ***Tali raccomandazioni rispettano la***

basano su quanto segue:	***competenza decisionale degli Stati membri nella definizione dei propri interventi e non stabiliscono obiettivi finanziari obbligatori supplementari.*** Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:

Or. es

Motivazione

Le raccomandazioni della Commissione dovrebbero fungere da orientamento strategico, ma non possono sostituire l'atto di base né condizionare indirettamente l'elaborazione dei piani nazionali.

Emendamento 616
Benoit Cassart, Christine Singer, Michael McNamara, Ciaran Mullooly, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC ***o, se del caso, raccomandazioni regionali che riflettano la struttura costituzionale e istituzionale dello Stato membro*** che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri**,** ***senza aumentare gli oneri amministrativi per gli agricoltori europei***. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:

Or. en

Emendamento 617
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano ***su quanto segue***:	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC ***ai sensi dell'articolo 288 TFUE*** che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, ***almeno sei mesi*** prima della ***scadenza del termine per la*** presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri***, tenendo conto delle disparità regionali a livello NUTS 2***. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano ***sugli aspetti seguenti***:

Or. es

Emendamento 618
Wouter Beke, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti ***strategici generali e non vincolanti*** a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea

regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:	con l'articolo 22 del medesimo regolamento, ***con particolare attenzione al raggiungimento della semplificazione e della riduzione degli oneri amministrativi a carico degli agricoltori,*** prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:

Or. en

Emendamento 619
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC ***previa consultazione degli Stati membri, nonché degli organismi riconosciuti e i portatori di interessi in ciascuno Stato membro,*** che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:

Or. en

Motivazione

It is necessary to have prior knowledge of the situation of each Member State in order for the Commission to issue tailored national recommendations for each Member State. In order to properly understand the actual situation, consultation with recognised bodies in the field is required, so as to accurately identify the needs and subsequently the ways to address them. This consultation aims to ensure tarnsparency in the decsion making process.To ensure the

economic resilience and attractiveness of the agricultural sector, while strengthening intergenerational renewal by supporting young farmers` access to resources and know-how for sustainable agricultural practices and ensuring that farmers are fairly rewarded for their contributions to environmental and climate objectives, in a balanced and proportionate way that reflects the multiple roles of agriculture.To ensure a simplified, proportionate and flexible implementation framework for CAP interventions, while reducing unnecessary administrative burden for Member States and farmers, strengthening subsidiarity and allowing national and regional specificities to be fully taken into account. The amendments aim to maintain compliance with EU and international obligations while avoiding excessive prescriptiveness, duplication of reporting requirements and overly complex procedural rules.

Emendamento 620
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, ***prima della*** presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC ***ai sensi dell'articolo 288 TFUE*** che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, ***almeno sei mesi prima della scadenza del termine per la*** presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri***, tenendo conto delle disparità regionali a livello NUTS 2***. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:

Or. en

Emendamento 621
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera ***a), punto x) e lettera*** d), del regolamento (UE) [...] [NRP] ***e per l'attuazione dei settori prioritari in materia di ambiente e clima di cui all'articolo 4 del presente regolamento***, nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:

Or. en

Emendamento 622
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. ***Tali raccomandazioni garantiscono che gli Stati membri tengano conto dei vincoli specifici di genere che gravano sugli agricoltori.*** Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:

Or. en

Emendamento 623
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC ***di cui all'articolo 3, lettera d), del*** regolamento ***(UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri***. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali ***non vincolanti*** per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro ***e alle sue regioni, se del caso,*** per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC ***stabiliti nel*** regolamento ***sulla PAC***. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:

Or. pt

Emendamento 624
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Stefano Bonaccini, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di

seguito denominati i "piani ***NRP***") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani ***NRP*** da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:	seguito denominati i "piani ***NRCAP***") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, ***un anno*** prima della presentazione dei piani ***NRCAP*** da parte degli Stati membri, ***tenendo conto delle disparità regionali a livello NUTS 3***. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:

Or. en

Motivazione

Member States should establish National and Regional CAP Plans (NRCAP Plans) directly within this Regulation in order to simplify administration and reduce unnecessary administrative burden. Establishing NRCAP Plans as a distinct component of the NRPP framework, with their own programming and governance arrangements, is essential to ensure the full legislative, governance and financial autonomy of the CAP, while consolidating all relevant agricultural rules within a dedicated regulation and avoiding their fragmentation. This amendment requires corresponding modifications to all Articles concerned.

Emendamento 625
Stefano Bonaccini, Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC ***ai sensi dell'articolo 238 TFUE*** che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, ***almeno nove mesi*** prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:

Or. en

Emendamento 626
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC ***non vincolanti*** che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:

Or. en

Motivazione

Occorre specificare che le raccomandazioni nazionali per la PAC non saranno vincolanti.

Emendamento 627
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC ***non vincolanti*** che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in

con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:	linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:

Or. en

Emendamento 628
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC ***non vincolanti*** che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:

Or. en

Emendamento 629
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti obiettivi specifici	La Commissione adotta raccomandazioni nazionali per la PAC ***non vincolanti*** che forniscono orientamenti a ciascuno Stato membro per l'attuazione dei pertinenti

per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:

obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP], nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") in linea con l'articolo 22 del medesimo regolamento, prima della presentazione dei piani NRP da parte degli Stati membri. Le raccomandazioni nazionali per la PAC si basano su quanto segue:

Or. en

Emendamento 630
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 631
Arno Bausemer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore;	(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori***, alla sicurezza alimentare, all'autonomia strategica*** e alla loro competitività a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore; ***nonché promuovere la volontà di investire***

riducendo i rischi di investimento, in particolare attraverso condizioni quadro affidabili e prevedibili;

Or. en

Motivazione

I recenti sviluppi geopolitici hanno messo in luce l'importanza della sicurezza alimentare e dell'autonomia strategica per l'Unione. La PAC dovrebbe contribuire esplicitamente a mantenere la capacità dell'Unione di produrre alimenti e a ridurre la dipendenza da fonti esterne.

Emendamento 632
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore;	(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore***, in particolare promuovendo una produzione agricola a valore aggiunto, anche attraverso i regimi di qualità dell'Unione***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rispecchia la visione della Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione, che individua nelle indicazioni geografiche uno strumento importante per "valorizzare gli alimenti e promuovere condizioni di vita e di lavoro eque in zone rurali dinamiche" (diritto di rimanere). Poiché i regimi di qualità dell'UE generano valore aggiunto e un premio di prezzo per i produttori, rafforzano la competitività territoriale e sostengono la sostenibilità a lungo termine delle comunità rurali, essi dovrebbero essere esplicitamente presi in considerazione nella definizione delle priorità della PAC volte a rafforzare la vitalità economica delle zone rurali.

Emendamento 633
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, ***compresa la*** posizione degli agricoltori nella catena del valore;	(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, ***compreso il rafforzamento della*** posizione degli agricoltori nella catena del valore***, per garantire la resilienza economica e l'attrattiva dell'agricoltura***;

Or. en

Emendamento 634
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore;	(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore ***e l'indipendenza dai fattori di produzione agricoli esterni***:

Or. en

Emendamento 635
Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del	(a) ***(a)*** contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori***, nonché alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare*** e alla loro competitività a lungo

valore;	termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore;

Or. en

Emendamento 636
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore;	(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore ***e l'autosufficienza***;

Or. en

Emendamento 637
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) contribuire a un reddito equo e ***sufficiente*** per gli agricoltori e alla ***loro*** competitività a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore;	(a) contribuire a un reddito equo e ***adeguato*** per gli agricoltori e ***i lavoratori agricoli e*** alla competitività a lungo termine ***del settore***, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore;

Or. en

Emendamento 638
Emma Wiesner, Barry Cowen, Christine Singer, Asger Christensen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore;	(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività ***e alla redditività*** a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore;

Or. en

Emendamento 639
Ciaran Mullooly, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, ***compresa la*** posizione degli agricoltori nella catena del valore;	(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, ***compreso il rafforzamento della*** posizione degli agricoltori nella catena del valore;

Or. en

Emendamento 640
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, ***compresa la*** posizione degli agricoltori nella catena del valore;	(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro competitività a lungo termine, ***compreso il rafforzamento della*** posizione degli agricoltori nella catena del valore;

Or. pt

Emendamento 641
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro ***competitività*** a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore;	(a) contribuire a un reddito equo e sufficiente per gli agricoltori e alla loro ***sostenibilità*** a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore;

Or. en

Emendamento 642
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***contribuire a*** un reddito ***equo*** e ***sufficiente*** per gli agricoltori e ***alla*** loro ***competitività*** a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore;	(a) garantire un reddito ***giusto*** e ***dignitoso*** per gli agricoltori e ***la*** loro ***sovranità*** a lungo termine, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore;

Or. fr

Emendamento 643
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) contribuire a garantire il diritto dei cittadini di rimanere, lavorare e produrre nel loro luogo di residenza attraverso il mantenimento di economie rurali

sostenibili e di servizi di base nelle zone rurali;

Or. el

Emendamento 644
Wouter Beke, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) sovranità alimentare e agricola, stabilità dei redditi, competitività nel settore agricolo e sviluppo di zone rurali resilienti e dinamiche;

Or. en

Emendamento 645
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) contributo alla sicurezza alimentare a lungo termine;

Or. en

Emendamento 646
Nina Carberry, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) contributo alla sicurezza alimentare a lungo termine;

Or. en

Emendamento 647
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) migliorare l'attrattiva della professione e promuovere il ricambio generazionale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 648
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) migliorare l'attrattiva della professione e promuovere il ricambio generazionale;	(b) migliorare l'attrattiva della professione ***agricola*** e promuovere il ricambio generazionale***, attraverso condizioni agricole economicamente sostenibili, anche sostenendo l'accesso dei giovani alle risorse e alle competenze necessarie per pratiche agricole sostenibili***;

Or. en

Emendamento 649
Stefan Köhler, Marion Walsmann, Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b) migliorare l'attrattiva della professione e promuovere il ricambio generazionale;	(b) migliorare l'attrattiva della professione e promuovere il ricambio generazionale***, anche attraverso il sostegno agli agricoltori che iniziano un'attività agricola e che non possiedono ancora un'azienda agricola***;

Or. en

Emendamento 650
Christine Singer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) migliorare l'attrattiva della professione e promuovere il ricambio generazionale;	(b) migliorare l'attrattiva della professione e promuovere il ricambio generazionale; ***fornire sostegno agli agricoltori che non hanno una propria azienda agricola e che iniziano a dedicarsi all'agricoltura;***

Or. en

Emendamento 651
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Charles Goerens, Benoit Cassart, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) migliorare l'attrattiva della professione e promuovere il ricambio generazionale;	(b) migliorare l'attrattiva della professione e promuovere il ricambio generazionale***, comprese misure specifiche per le agricoltrici, i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori***;

Or. en

Emendamento 652
Emma Wiesner, Barry Cowen, Christine Singer, Asger Christensen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) migliorare l'attrattiva della professione e promuovere il ricambio generazionale;	(b) migliorare l'attrattiva della professione e promuovere il ricambio generazionale***, comprese le opportunità per i nuovi operatori del settore***;

Or. en

Emendamento 653
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) migliorare l'attrattiva della professione e promuovere il ricambio generazionale;	(b) migliorare l'attrattiva della professione, promuovere il ricambio generazionale ***e promuovere condizioni di lavoro e di occupazione eque***;

Or. en

Emendamento 654
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) migliorare l'attrattiva della professione e promuovere il ricambio generazionale;	(b) migliorare l'attrattiva della professione***, in particolare anche per le donne,*** e promuovere il ricambio generazionale;

Or. de

Emendamento 655
Camilla Laureti, Stefano Bonaccini, Annalisa Corrado, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) migliorare l'attrattiva della professione e promuovere il ricambio generazionale;	(b) migliorare l'attrattiva della professione e promuovere il ricambio generazionale ***e la parità di genere***;

Or. it

Emendamento 656
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) migliorare l'attrattiva della professione e promuovere il ricambio generazionale;	(b) migliorare l'attrattiva ***e la posizione sociale*** della professione e promuovere il ricambio generazionale;

Or. pt

Emendamento 657
Ciaran Mullooly, Michael McNamara

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la PAC promuove il ricambio generazionale fornendo incentivi pratici ai giovani agricoltori, sostenendo nel contempo i regimi volontari di successione e di pensionamento delle

aziende agricole;

Or. en

Emendamento 658
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) migliorare la partecipazione delle donne all'agricoltura e all'economia rurale in generale;

Or. en

Emendamento 659
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e migliorare il benessere degli animali;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 660
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e migliorare il benessere degli animali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 661
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) rafforzare ***l'azione per il clima***, ***la fornitura di*** servizi ecosistemici, ***le soluzioni circolari, la conservazione della*** biodiversità e ***delle*** risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e ***migliorare il*** benessere degli animali;	(c) rafforzare ***la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi***, ***i*** servizi ecosistemici***, compresi il monitoraggio del suolo, l'economia circolare e la chiusura dei cicli dei nutrienti e dell'acqua, potenziare e ripristinare la*** biodiversità e ***le*** risorse naturali, l'agricoltura sostenibile ***e un miglioramento della salute e del*** benessere degli animali***, seguendo l'approccio "One Health", con gli agricoltori adeguatamente ed equamente ricompensati per il loro contributo ambientale***;

Or. en

Emendamento 662
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, ***l'agricoltura sostenibile*** e ***migliorare*** il benessere degli animali;	(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, ***garantendo nel contempo che le misure di sostenibilità rimangano compatibili con sistemi agricoli produttivi e competitivi*** e ***con le norme in materia di*** benessere degli animali***, in modo che gli agricoltori siano ricompensati per il loro contributo all'ambiente e al clima***;

Or. en

Emendamento 663
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e migliorare il benessere degli animali;	(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione ***e il ripristino*** della biodiversità e delle risorse naturali, ***riducendo la dipendenza dai mangimi importati,*** l'agricoltura sostenibile e migliorare il benessere degli animali***, compresa la transizione verso norme in materia di benessere in linea con le più recenti evidenze scientifiche***;

Or. en

Emendamento 664
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, ***l'agricoltura sostenibile e migliorare*** il benessere degli animali;	(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, ***nonché la promozione di pratiche agricole sostenibili che garantiscano e migliorino*** il benessere degli animali ***e la transizione verso norme di benessere conformi alle più recenti evidenze scientifiche***;

Or. fr

Emendamento 665
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e migliorare il benessere degli animali;	(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e migliorare il benessere degli animali***, evitando qualsiasi discriminazione di produzioni agricole o zootecniche che rispettano i requisiti obbligatori applicabili***;

Or. es

Emendamento 666
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e migliorare il	(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e migliorare il

benessere degli animali;	benessere degli animali***, compresa la transizione verso norme in materia di benessere degli animali basate sulle più recenti conoscenze scientifiche***;

Or. de

Emendamento 667
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e migliorare il benessere degli animali;	(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari ***come l'uso di letame animale per la produzione di bioenergia e fertilizzanti organici***, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e migliorare il benessere degli animali;

Or. pt

Emendamento 668
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e migliorare il benessere degli animali;	(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile***, il passaggio a pratiche rigenerative incentrate sulla salute del suolo*** e migliorare il benessere degli animali;

Or. en

Emendamento 669
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) rafforzare ***l'azione per il clima***, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, ***la conservazione*** della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura ***sostenibile*** e migliorare il benessere degli animali;	(c) rafforzare ***le azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici***, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, ***il potenziamento*** della biodiversità ***e la conservazione*** delle risorse naturali, l'agricoltura ***e la silvicoltura sostenibili*** e migliorare il benessere degli animali;

Or. en

Emendamento 670
Michal Wiezik, Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) rafforzare l'azione ***per il clima***, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e migliorare il benessere degli animali;	(c) rafforzare l'azione ***di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici***, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione ***e il ripristino*** della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e migliorare il benessere degli animali;

Or. en

Emendamento 671
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Charles Goerens, Benoit Cassart, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) rafforzare ***l'azione per il clima***, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e migliorare il benessere degli animali;	(c) rafforzare ***la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi***, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e migliorare ***la salute e*** il benessere degli animali;

Or. en

Emendamento 672
Céline Imart, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e migliorare il benessere degli animali;	(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e migliorare ***la salute e*** il benessere degli animali;

Or. fr

Emendamento 673
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali,	(c) rafforzare l'azione per il clima, la fornitura di servizi ecosistemici, le soluzioni circolari, la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali,

l'agricoltura sostenibile e migliorare il benessere degli animali;	l'agricoltura sostenibile e migliorare ***la salute e*** il benessere degli animali;

Or. en

Emendamento 674
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***rafforzare l'azione per il clima***, ***la*** fornitura di servizi ecosistemici, ***le*** soluzioni circolari, ***la*** conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, ***l'***agricoltura sostenibile e migliorare il benessere degli animali;	(c) ***contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici***, ***alla*** fornitura di servizi ecosistemici, ***alle*** soluzioni circolari, ***alla*** conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, ***all'***agricoltura sostenibile e migliorare il benessere degli animali;

Or. en

Emendamento 675
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE
Martin Häusling

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) assegnare un sostegno per aumentare la quota di terreni agricoli gestiti nell'ambito del regime per l'agricoltura biologica;

Or. en

Emendamento 676
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) aumentare la resilienza, la preparazione degli agricoltori e la loro capacità di far fronte alle crisi e ai rischi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 677
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) aumentare la resilienza, la preparazione degli agricoltori e la loro capacità di far fronte alle crisi e ai rischi;	(d) aumentare la resilienza, ***in particolare l'adattamento ai cambiamenti climatici,*** la preparazione degli agricoltori e la loro capacità di far fronte alle crisi e ai rischi***, anche riducendo la dipendenza dell'Unione dai fattori di produzione importati, e fornendo strumenti agli agricoltori e ai silvicoltori per la loro preparazione e capacità di gestire crisi e rischi, comprese le catastrofi naturali e gli eventi meteorologici e climatici estremi***;

Or. en

Emendamento 678
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) aumentare la resilienza, la preparazione degli agricoltori e la loro	(d) aumentare la resilienza, la preparazione degli agricoltori e la loro

capacità di far fronte alle crisi e ai rischi;	capacità di far fronte alle crisi e ai rischi***,*** ***anche attraverso la cooperazione lungo le catene del valore agroalimentari per condividere i rischi, migliorare l'equità e sostenere soluzioni collettive di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché promuovendo una rappresentanza di genere equilibrata nelle strutture cooperative***;

Or. en

Emendamento 679
Emma Wiesner, Christine Singer, Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) aumentare la resilienza***,*** la preparazione degli agricoltori e la loro capacità di ***far fronte alle*** crisi e ***ai*** rischi;	(d) aumentare la resilienza ***riducendo la dipendenza dell'Unione dai fattori di produzione importati, in particolare il mangime animale, e rafforzando l'azione per il clima per migliorare*** la preparazione degli agricoltori e la loro capacità di ***gestire*** crisi e rischi;

Or. en

Emendamento 680
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) aumentare la resilienza, la preparazione degli agricoltori e la loro capacità di far fronte alle crisi e ai rischi;	(d) aumentare la resilienza, la preparazione degli agricoltori e la loro capacità di far fronte alle crisi e ai rischi***,*** ***anche nel settore dell'energia, consentendo loro di integrare il proprio reddito con la produzione di energia***

agrofotovoltaica;

Or. pt

Emendamento 681
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***aumentare*** la resilienza, la preparazione degli agricoltori e la loro capacità di far fronte alle crisi e ai rischi;	(d) ***sostenere*** la resilienza ***trasformativa***, ***compresa la resilienza idrica, e fornire strumenti per migliorare*** la preparazione degli agricoltori ***e dei silvicoltori, l'adattamento ai cambiamenti climatici*** e la loro capacità di far fronte alle crisi e ai rischi;

Or. en

Emendamento 682
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) aumentare la resilienza, la preparazione degli agricoltori e la loro capacità di far fronte alle crisi e ai rischi;	(d) aumentare la resilienza, la preparazione degli agricoltori e la loro capacità di far fronte alle crisi e ai rischi***, in particolare contro le perturbazioni del mercato e i rischi sanitari, fitosanitari, climatici e geopolitici***;

Or. en

Emendamento 683
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) aumentare la resilienza, la preparazione degli agricoltori e la loro capacità di far fronte alle crisi e ai rischi;	(d) aumentare la resilienza ***del settore***, la preparazione degli agricoltori e la loro capacità di far fronte alle crisi e ai rischi***, compresi le calamità naturali, gli eventi meteorologici e climatici estremi***;

Or. en

Emendamento 684
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) aumentare la resilienza, la preparazione degli agricoltori e la loro capacità di far fronte alle crisi e ai rischi;	(d) aumentare la resilienza, la preparazione degli agricoltori e la loro capacità di far fronte alle crisi e ai rischi***, comprese le misure da adottare per la mitigazione dei cambiamenti climatici***;

Or. en

Emendamento 685
Benoit Cassart, Christine Singer, Michael McNamara, Barry Cowen, Jérémy Decerle, Ciaran Mullooly, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) aumentare la resilienza, la preparazione degli agricoltori e la loro capacità di far fronte alle crisi e ai rischi;	(d) aumentare la resilienza, la preparazione degli agricoltori e la loro capacità di far fronte alle crisi***, alle malattie degli animali*** e ai rischi;

Or. en

Emendamento 686
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori, gli allevatori, le cooperative e le organizzazioni di produttori, garantire la certezza del diritto per i beneficiari ed evitare duplicazioni tra i requisiti della PAC, del piano NRP e di altri strumenti orizzontali dell'Unione;

Or. es

Motivazione

La semplificazione dovrebbe essere un principio trasversale della nuova PAC. Le raccomandazioni nazionali non dovrebbero diventare un modo per introdurre nuovi obblighi amministrativi, ma devono essere uno strumento per ridurre gli oneri, rafforzare la certezza del diritto e agevolare l'accesso degli agricoltori e degli allevatori al sostegno.

Emendamento 687
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) potenziare l'accesso alla conoscenza e accelerare l'innovazione e la transizione digitale per un settore agroalimentare prospero.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 688
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) potenziare l'accesso alla conoscenza e accelerare l'innovazione e la transizione digitale per un settore agroalimentare prospero.	(e) potenziare l'accesso alla conoscenza e accelerare l'innovazione e la transizione digitale per un settore agroalimentare prospero***, migliorando l'accesso e la formazione alle nuove soluzioni agricole e tecnologiche come l'agricoltura di precisione e l'applicazione di nuovi strumenti di intelligenza artificiale per un'agricoltura più moderna e resiliente, che offra maggiori opportunità di occupazione, imprenditoria ed economia alle zone rurali***.

Or. es

Emendamento 689
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) potenziare l'accesso alla conoscenza e accelerare l'innovazione e la transizione digitale per un settore agroalimentare prospero**.**	(e) potenziare l'accesso alla conoscenza e accelerare l'innovazione e la transizione digitale per un settore agroalimentare prospero***, garantendo nel contempo che tali innovazioni assicurino il mantenimento dei posti di lavoro nel settore agricolo, migliorino le condizioni di lavoro e favoriscano la transizione agroecologica e un uso più efficiente delle risorse, comprese quelle energetiche;***

Or. fr

Emendamento 690
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) potenziare l'accesso alla conoscenza e accelerare l'innovazione e ***la*** transizione digitale per un settore agroalimentare prospero.	(e) potenziare l'accesso alla conoscenza ***finanziata con fondi pubblici e a servizi di consulenza competenti,*** e accelerare l'innovazione ***verso l'agroecologia*** e ***una*** transizione digitale ***responsabile e sostenibile*** per un settore agroalimentare prospero.

Or. en

Motivazione

Spesso il riferimento all'innovazione implica solo un'innovazione brevettata e ad alta tecnologia promossa dalle imprese, che comporta un elevato indebitamento per gli agricoltori. L'innovazione a bassa tecnologia all'interno delle aziende agricole, così come l'innovazione sociale, necessitano di maggiore sostegno e visibilità.

Emendamento 691
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) potenziare l'accesso alla conoscenza e accelerare l'innovazione e la transizione digitale per un settore agroalimentare prospero.	(e) potenziare l'accesso alla conoscenza e accelerare l'innovazione e la transizione digitale per un settore agroalimentare prospero***, compreso l'accesso a soluzioni digitali e per l'agricoltura di precisione***.

Or. en

Emendamento 692
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*

(e) potenziare l'accesso alla conoscenza e accelerare l'innovazione e la transizione digitale per un settore agroalimentare prospero.	(e) potenziare l'accesso alla conoscenza e accelerare l'innovazione e la transizione digitale per un settore agroalimentare prospero***, compreso l'accesso a soluzioni digitali e per l'agricoltura di precisione***.

Or. es

Emendamento 693
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) potenziare l'accesso alla conoscenza e accelerare l'innovazione e la transizione digitale per un settore agroalimentare prospero.	(e) potenziare l'accesso alla conoscenza e ***alla consulenza e*** accelerare l'innovazione e la transizione digitale per un settore agroalimentare prospero***, competitivo e sostenibile***.

Or. en

Emendamento 694
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) potenziare l'accesso alla conoscenza e accelerare l'innovazione e la transizione digitale per un settore agroalimentare ***prospero***.	(e) potenziare l'accesso alla conoscenza e accelerare l'innovazione e la transizione digitale per un settore agroalimentare ***adeguato alle esigenze future***.

Or. en

Emendamento 695
Ton Diepeveen, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i) assicurare condizioni di parità per gli agricoltori in tutta l'UE.

Or. en

Emendamento 696
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) (f) garantire un elevato livello di protezione della salute degli agricoltori e delle popolazioni introducendo un divieto immediato delle sostanze inquinanti riconosciute come cancerogene, mutagene e interferenti endocrini, come il glifosato, e attuando piani di bonifica completi per i suoli e le risorse idriche fortemente contaminati da molecole tossiche persistenti, compreso il clordecone;

Or. fr

Emendamento 697
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) rafforzare il sostegno agli investimenti e il sostegno strutturale ai settori agricoli e agroalimentari locali

nelle regioni ultraperiferiche (articolo 349 TFUE) al fine di creare posti di lavoro, migliorare l'autosufficienza dell'approvvigionamento alimentare e preservare gli ecosistemi unici in tali regioni, tenendo debitamente conto della loro importanza geostrategica;

Or. pt

Emendamento 698
Konstantinos Arvanitis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) riconoscere e sostenere la diversità dell'agricoltura dell'Unione, comprese le aziende agricole a conduzione familiare di dimensioni molto ridotte, piccole e medie, nonché quelle situate in zone montane, insulari, mediterranee e altre zone soggette a vincoli naturali permanenti, in considerazione del loro contributo essenziale alla sicurezza alimentare, alla coesione territoriale, alla biodiversità e alla vitalità rurale.

Or. en

Emendamento 699
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) rivitalizzare le zone rurali attraverso un approccio integrato, al fine di stimolare lo sviluppo economico locale, la capacità di trasformazione locale e le filiere corte e aumentare il mantenimento

della popolazione, l'attrattiva e il valore aggiunto nelle zone rurali.

Or. ro

Emendamento 700
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) Le raccomandazioni nazionali tengono conto, in via prioritaria, del peso relativo del settore agricolo nelle diverse regioni e delle particolarità dei loro modelli produttivi.

Or. es

Emendamento 701
Stefano Bonaccini, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) rafforzare la redditività economica delle zone rurali, la competitività territoriale e la produzione agricola a valore aggiunto, anche attraverso regimi di qualità dell'Unione.

Or. en

Emendamento 702
Jessika van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) (e sexies) contribuire al funzionamento equo ed efficace del mercato promuovendo condizioni comparabili per gli agricoltori in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 703
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) rafforzare la produzione agricola a valore aggiunto e la competitività territoriale, anche attraverso regimi di qualità dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rispecchia la visione della Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione, che individua nelle indicazioni geografiche uno strumento importante per "valorizzare gli alimenti e promuovere condizioni di vita e di lavoro eque in zone rurali dinamiche" (diritto di rimanere). Poiché i regimi di qualità dell'Unione generano valore aggiunto, rafforzano la competitività territoriale e sostengono la sostenibilità a lungo termine delle comunità rurali, essi dovrebbero essere esplicitamente presi in considerazione nella definizione delle priorità della PAC volte a rafforzare la vitalità economica delle zone rurali.

Emendamento 704
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(e bis) migliorare lo sviluppo socioeconomico delle zone rurali e interne e sostenere il diritto di rimanere;

Or. en

Emendamento 705
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) prevenire le distorsioni del mercato e garantire condizioni di parità per gli agricoltori dei diversi Stati membri.

Or. en

Motivazione

Al fine di salvaguardare il carattere comune della politica, nelle sue raccomandazioni nazionali la Commissione dovrebbe anche mirare a prevenire le distorsioni del mercato, nei casi in cui sussistano differenze significative in termini di bilancio, attuazione o scelta degli interventi.

Emendamento 706
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) migliorare l'attrattiva e la qualità di vita nelle zone rurali.

Or. en

Emendamento 707
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) migliorare l'attrattiva e la qualità di vita nelle zone rurali.

Or. en

Emendamento 708
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) migliorare l'accesso delle donne alle attività agricole.

Or. ro

Emendamento 709
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) rafforzare la vitalità economica delle zone rurali.

Or. en

Emendamento 710
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Charles Goerens, Benoit Cassart, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) (f) contribuire alla sicurezza alimentare a lungo termine;

Or. en

Emendamento 711
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) aumentare la competitività degli agricoltori e garantire loro un reddito stabile, prevedibile ed equo, anche rinforzando la loro posizione nella catena del valore agroalimentare, stimolando gli investimenti nella modernizzazione e nell'innovazione, agevolando l'accesso ai mercati e agli strumenti di gestione del rischio e promuovendo condizioni di parità non solo a livello dell'Unione, ma anche rispetto a paesi terzi.

Or. ro

Emendamento 712
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) (g) garantire la sovranità alimentare e la salute pubblica combattendo attivamente la diffusione sistemica degli alimenti ultra-trasformati e assicurando l'accesso ad alimenti sani, locali ed ecologici, riducendo in tal modo l'impronta ambientale e le malattie croniche legate all'alimentazione.

Or. fr

Emendamento 713
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) adottare misure per rendere le zone rurali più attraenti e dinamiche e consentire loro di offrire una migliore qualità della vita, attingendo alle esperienze e alle capacità esistenti dei gruppi di azione locale e adottando l'approccio LEADER e lo sviluppo locale di tipo partecipativo.

Or. pt

Emendamento 714
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) (e bis) rafforzare la vitalità economica delle zone rurali tenendo conto del contributo dei regimi di qualità dell'Unione, in particolare delle indicazioni geografiche, alla creazione di valore e alla competitività territoriale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rispecchia la visione della Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione, che individua nelle indicazioni geografiche uno strumento importante per "valorizzare gli alimenti e promuovere condizioni di vita e di lavoro eque in zone rurali dinamiche" (diritto di rimanere). Poiché i regimi di qualità dell'Unione generano valore aggiunto, rafforzano la

competitività territoriale e sostengono la sostenibilità a lungo termine delle comunità rurali, essi dovrebbero essere esplicitamente presi in considerazione nella definizione delle priorità della PAC volte a rafforzare la vitalità economica delle zone rurali.

Emendamento 715
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) migliorare le catene del valore agricole locali.

Or. en

Emendamento 716
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e quater) sviluppare riserve per lo stoccaggio e la sicurezza alimentare nonché poli logistici per i prodotti agricoli;

Or. en

Emendamento 717
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Prima di presentare il capitolo specificatamente dedicato alla PAC del piano NRP o il piano specifico della PAC, gli Stati membri valutano le proprie

esigenze in relazione a ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) […] [NRP], tenendo conto, se del caso, delle raccomandazioni non vincolanti della Commissione. Essi definiscono i loro interventi sulla base di tale valutazione, delle loro condizioni produttive, territoriali, climatiche e socioeconomiche e delle reali esigenze degli agricoltori, degli allevatori, delle cooperative e delle zone rurali.

Or. es

Motivazione

La concezione degli interventi dovrebbe basarsi sulle reali esigenze del settore e non su obiettivi uniformi imposti da Bruxelles.

Emendamento 718
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1– comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'ex articolo 4, punto 3 quater, del regolamento NRP è sostituito dal testo seguente:
	"beneficiario": nel contesto della PAC, un agricoltore che è una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche e giuridiche la cui azienda è situata nell'Unione e che esercita un livello minimo di attività agricola produttiva su di essa, senza precludere la concessione di un sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale, conformemente ai criteri stabiliti dagli Stati membri a norma del presente regolamento;

Or. ro

Emendamento 719
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla Commissione, se del caso.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 720
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla Commissione, se del caso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 721
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla Commissione, se del caso.	Le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla Commissione, se del caso. ***Le raccomandazioni nazionali per la PAC garantiscono inoltre che nessun sostegno finanziato nell'ambito di tale politica favorisca la produzione esposta alla concorrenza derivante dalle importazioni di prodotti agricoli non conformi a norme***

	sanitarie, fitosanitarie, ambientali e in materia di benessere degli animali equivalenti a quelle imposte ai produttori dell'Unione. La Commissione garantisce una rigorosa reciprocità delle norme negli accordi commerciali con i paesi terzi.

Or. fr

Emendamento 722
Barry Cowen, Asger Christensen, Emma Wiesner, Charles Goerens, Benoit Cassart, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla Commissione, se del caso.	Le raccomandazioni nazionali per la PAC ***saranno trasmesse agli Stati membri entro e non oltre 18 mesi prima della scadenza dell'attuale periodo di programmazione della PAC e*** possono essere aggiornate dalla Commissione, se del caso***, a seguito di un coinvolgimento tempestivo e del contributo degli Stati membri e dei portatori di interessi pertinenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 202X/XXXX [NRP]***.

Or. en

Motivazione

L'inserimento di scadenze per il ricevimento delle raccomandazioni della Commissione ha lo scopo di facilitare il coinvolgimento tempestivo dei principali portatori di interessi nella definizione di interventi concreti, unitamente alla necessaria (ri)progettazione delle infrastrutture all'interno degli organismi pagatori, al fine di evitare ritardi nell'attuazione dei programmi e/o ritardi nei pagamenti, come evidenziato nella PAC 2023-2027.

Emendamento 723
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla Commissione, se del caso.	***In circostanze eccezionali e previa consultazione dello Stato membro interessato,*** le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla Commissione, se del caso.

Or. en

Emendamento 724
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla Commissione, se del caso.	Le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla Commissione, se del caso***, in consultazione con gli Stati membri e le autorità regionali laddove applicabile***.

Or. pt

Emendamento 725
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla Commissione***, se del caso***.	Le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla Commissione ***in relazione al riesame intermedio di cui all'articolo 25 del regolamento NRP***.

Or. en

Emendamento 726
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla Commissione, se del caso.	Le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla Commissione, ***in stretta consultazione con gli Stati membri e, se necessario,*** se del caso.

Or. en

Emendamento 727
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla Commissione***, se del caso***.	Le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla Commissione ***solo qualora ciò sia necessario per garantire la coerenza con la legislazione dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 728
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla Commissione***, se del caso***.	***In circostanze eccezionali e dopo aver consultato lo Stato membro interessato,*** le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere aggiornate dalla

Commissione.

Or. ro

Emendamento 729
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le raccomandazioni nazionali per la PAC possono essere ***aggiornate*** dalla Commissione, se del caso.	***Gli obiettivi generali della*** PAC possono essere ***aggiornati*** dalla Commissione, se del caso.

Or. en

Motivazione

Un regolamento sulla PAC dell'UE necessita di solide basi giuridiche basate su obiettivi comuni e non semplicemente su "raccomandazioni".

Emendamento 730
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Prima di presentare il capitolo dedicato alla PAC nel rispettivo programma nazionale di riforma (NRP) o nel rispettivo piano nazionale di riforma della PAC (NRPPAC), gli Stati membri valutano le loro esigenze in relazione a ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) […] [NRP], tenendo conto delle raccomandazioni della Commissione. Essi elaborano i propri interventi sulla base di tale valutazione.

Or. fr

Emendamento 731
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. (e bis) rafforzare la vitalità economica delle zone rurali.

Or. en

Emendamento 732
Jessika van Leeuwen, Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro***, nonché una valutazione dei diversi approcci adottati dagli Stati membri in materia di attuazione, al fine di promuovere un'attuazione coerente e condizioni comparabili per gli agricoltori in tutta l'Unione. A tale riguardo la Commissione considera:***
	(a) la ripartizione del bilancio tra i diversi interventi, compreso l'equilibrio tra gli interventi di sostegno al reddito e altri interventi;
	(b) i tassi di cofinanziamento applicabili agli interventi della PAC, compresi i contributi finanziati dalla dotazione finanziaria del Fondo al di fuori del

bilancio assegnato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii), [bilancio della PAC];

(c) la progettazione e l'attuazione della gestione responsabile delle aziende agricole, compresa l'applicazione di pratiche di protezione;

(d) qualora un obiettivo ambientale o climatico di cui al paragrafo 2 possa essere conseguito attraverso più di un tipo di intervento, gli Stati membri privilegiano gli interventi che mantengono o aumentano la produttività agricola e la disponibilità di approvvigionamenti rispetto agli interventi il cui beneficio ambientale è ottenuto principalmente attraverso una riduzione della produzione agricola e progettano un sostegno in modo da premiare le pratiche che conciliano le prestazioni ambientali con la capacità produttiva, compresa l'agricoltura di precisione e basata sulla conoscenza.

Or. en

Emendamento 733
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi ***basata su dati concreti, effettuata in consultazione con lo Stato membro interessato,*** della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, ***le disparità storiche in termini di sostegno al reddito negli Stati membri in cui la dotazione per ettaro rimane al di sotto della media dell'Unione,*** le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare ***e la***

sovranità agricola in ciascuno Stato membro. ***Si presta particolare attenzione alle pressioni geopolitiche ed economiche specifiche cui sono soggette le aziende agricole situate negli Stati membri situati sul fianco orientale dell'Unione[3 bis], in particolare nelle regioni confinanti con la Russia, la Bielorussia o l'Ucraina, dove la vicinanza a zone di conflitto attivo ha gravemente compromesso le catene di approvvigionamento, ha fatto lievitare i costi dei fattori di produzione e ha minato la stabilità dei mercati agricoli regionali. Tali caratteristiche regionali specifiche comprendono anche una maggiore vulnerabilità alle invasioni transfrontaliere di parassiti delle colture agricole e fitopatie provenienti da paesi terzi limitrofi. Poiché tali paesi terzi confinanti utilizzano frequentemente sostanze attive chimiche e prodotti fitosanitari vietati all'interno dell'Unione a causa di rigorose norme ambientali e di sanità pubblica, gli Stati membri in prima linea devono far fronte a gravi pressioni fitosanitarie asimmetriche, in quanto i loro agricoltori devono combattere tali parassiti migratori senza poter ricorrere agli stessi strumenti chimici, con conseguenti maggiori perdite di raccolto e maggiori costi di gestione.***

[3 bis] Comunicazione della Commissione sulle regioni orientali dell'UE (COM(2026) 82 final).

Or. en

Motivazione

This amendment highlights a double vulnerability specific to the Union's external borders, particularly on the eastern flank. Farmers in these regions do not just suffer from the macroeconomic distortions of adjacent conflict zones; they also operate as a phytosanitary shield for the entire internal market. Because neighboring non-EU countries are not bound by the same strict chemical prohibitions regarding active substances, cross-border pests thrive and migrate into the EU. This forces frontline EU farmers to combat aggressive pest pressures under a severe competitive disadvantage, using only EU-approved, lower-impact substances. Formally recognizing this specific structural vulnerability allows Member States

to design targeted, heavily compensated protective and environmental actions within their NRP Plans to buffer their agricultural sectors against cross-border biological and regulatory imbalances.

Emendamento 734
Willemien Koning

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro. ***Tale analisi riguarda anche le divergenze nelle scelte nazionali di attuazione, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e salvaguardare condizioni di concorrenza eque per gli agricoltori in tutto il mercato interno. A tal fine, la Commissione valuta in particolare:***
	(a) il modo in cui il bilancio disponibile è ripartito tra gli interventi, in particolare l'equilibrio tra il sostegno al reddito e altre forme di sostegno;
	(b) i tassi di cofinanziamento applicati agli interventi della PAC, comprese le risorse provenienti da fonti esterne al bilancio destinato a tale scopo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) [...] [NRP];
	(c) il modo in cui la gestione delle aziende agricole, e in particolare le pratiche di protezione, è attuata in ciascuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Laddove gli Stati membri presentano divergenze sostanziali nelle scelte di bilancio, nei livelli di cofinanziamento o nel rigore dei requisiti di gestione, gli agricoltori delle diverse regioni dell'Unione finiscono per competere a condizioni disuguali all'interno dello stesso mercato interno. Le raccomandazioni nazionali costituiscono lo strumento adeguato che consente alla Commissione di individuare e contrastare tali divergenze in una fase precoce.

Emendamento 735
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, ***della capacità di proseguire l'attività agricola e la produzione alimentare, della disponibilità e dello stato delle risorse naturali da cui dipende l'agricoltura (il suolo, l'acqua e la biodiversità), nonché della promozione della sicurezza alimentare a lungo termine, compresi la disponibilità di acqua potabile e lo stato di salute della pesca, e in particolare della dipendenza dai fattori di produzione a livello di azienda agricola, regionale e nazionale e della resilienza ai cambiamenti climatici, la situazione del settore biologico, la commercializzazione diretta e la disponibilità di mercati alimentari locali,*** compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 736
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali ***e la*** sicurezza ***alimentare in ciascuno Stato membro***.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali ***in ciascuno Stato membro***, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali***, in particolare nelle regioni ultraperiferiche, quali definite all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché le questioni relative alla*** sicurezza ***e alla sovranità alimentari***. ***Le raccomandazioni nazionali della PAC devono garantire che sia attribuita priorità alla produzione agricola all'interno dell'UE rispetto alle importazioni da paesi terzi che non rispettano norme di produzione equivalenti.***

Or. fr

Emendamento 737
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro. ***Nell'elaborare le raccomandazioni nazionali, la Commissione tiene conto anche della necessità di sostenere gli agricoltori in***

	attività e le aziende agricole a conduzione familiare, di agevolare la successione delle aziende agricole, di sviluppare cooperative di produzione agricola, cooperative agricole e organizzazioni di produttori, di rafforzare la resilienza del settore agricolo agli effetti dei cambiamenti climatici e delle minacce biologiche e di sviluppare filiere alimentari corte e la trasformazione locale.

Or. pl

Emendamento 738
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali ***e regionali*** per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro. ***La Commissione deve tenere debitamente conto delle diverse condizioni pedoclimatiche, nonché delle esigenze specifiche delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE, garantendo al contempo la complementarità con le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 228/2013.***

Or. pt

Emendamento 739
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali***, tra cui particolari svantaggi permanenti derivanti dal trovarsi in zone insulari, montane o isolate, prossime alle frontiere esterne dell'Unione, in cui le risorse idriche scarseggiano e in cui i costi di trasporto dei fattori di produzione e dei prodotti agricoli sono aumentati,*** e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.

Or. el

Emendamento 740
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro***, tenendo conto dell'esigenza di concorrenza leale e garantendo che le importazioni siano conformi con le norme dell'Unione sulla sicurezza alimentare e sulla sostenibilità, senza abbassare tali norme per ragioni commerciali***.

Or. el

Emendamento 741
Jérémy Decerle, Benoit Cassart, Laurence Farreng, Stéphanie Yon-Courtin, Grégory Allione, Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro***, tenendo conto delle esigenze specifiche delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e della complementarità con le misure attuate a norma del regolamento (UE) n. 228/2013***.

Or. en

Emendamento 742
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali***, comprese le esigenze dei territori che presentano svantaggi naturali e geografici di cui all'articolo 174 TFUE,*** e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 743
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro. ***Le raccomandazioni nazionali per la PAC dovrebbero essere elaborate dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri.***

Or. en

Motivazione

Tenendo conto del principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe cooperare strettamente con gli Stati membri al fine di elaborare le raccomandazioni nazionali della PAC. Gli Stati membri dovrebbero disporre di flessibilità per decidere come attuare la PAC, tenendo conto delle loro esigenze e sfide nazionali o regionali.

Emendamento 744
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro. ***Le raccomandazioni nazionali per la PAC dovrebbero essere elaborate dalla Commissione in stretta cooperazione con***

gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

In linea con il principio di sussidiarietà, le raccomandazioni nazionali per la PAC dovrebbero essere elaborate attraverso una stretta e costruttiva cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. Tale approccio contribuirebbe a garantire che l'attuazione della PAC sia adeguatamente adattata alle circostanze, alle esigenze e alle sfide nazionali e regionali, consentendo nel contempo agli Stati membri di disporre della necessaria flessibilità.

Emendamento 745
Michal Wiezik, Ciaran Mullooly

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo***, del settore forestale*** e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali, la resilienza idrica e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro. ***Gli Stati membri possono scegliere di non programmare misure collegate alle foreste e alla silvicoltura.***

Or. en

Emendamento 746
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC

sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare***, la salute pubblica, la salute e il benessere degli animali, la protezione della natura e gli obblighi di ripristino*** in ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 747
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro. ***La Commissione provvede in tal senso sulla base di criteri prestabiliti e trasparenti.***

Or. en

Motivazione

Dobbiamo evitare un processo poco chiaro per quanto riguarda le raccomandazioni nazionali, date le esperienze del precedente periodo della PAC. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di stabilire le priorità e scegliere la migliore combinazione di strumenti della PAC in modo efficiente. Il processo di raccomandazioni nazionali deve essere chiaro prima dell'avvio del processo di pianificazione nazionale.

Emendamento 748
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali***, tra cui le sfide che devono affrontare le regioni frontaliere orientali[1 bis],*** e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.
	[1 bis] Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: comunicazione sulle regioni orientali dell'UE al confine con la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina, COM(2026) 82, 18.2.2026.

Or. ro

Emendamento 749
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, ***tenendo pienamente conto delle specificità nazionali e regionali e dei dati forniti dagli Stati membri,*** compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 750

Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, ***compresi*** i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone ***e regioni*** rurali, ***nonché della vitalità delle comunità rurali. Tale analisi comprende*** i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 751
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare ***nonché le sfide in materia di politica ambientale, climatica e di protezione degli animali*** in ciascuno Stato membro.

Or. de

Emendamento 752
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi ***basata su dati concreti, eseguita in consultazione con gli Stati membri interessati,*** della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.

Or. ro

Emendamento 753
Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Eric Sargiacomo, Stefano Bonaccini, Claire Fita, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori ***socioeconomici e*** demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali***,*** la sicurezza alimentare***, nonché le sfide ambientali e climatiche*** in ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 754
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa ***le raccomandazioni nazionali per la*** PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa ***gli obiettivi generali della*** PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare ***all'interno dell'UE al fine di garantire condizioni di parità*** in ciascuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

È importante che l'obiettivo generale stabilito a livello dell'UE sia comune a tutti gli Stati membri al fine di mantenere la coerenza della politica e condizioni di parità.

Emendamento 755
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo ***e*** delle ***zone*** rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo***,*** delle ***regioni*** rurali, ***nonché della vitalità delle comunità rurali,*** compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.

Or. es

Emendamento 756
Pekka Toveri

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le	2. La Commissione basa le

raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone ***e regioni*** rurali, compresi i fattori demografici, ***la vitalità delle comunità rurali,*** le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 757
Barry Cowen, Asger Christensen, Christine Singer, Elsi Katainen, Jérémy Decerle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare in ciascuno Stato membro.	2. La Commissione basa le raccomandazioni nazionali per la PAC sull'analisi ***delle priorità nazionali,*** della situazione del settore agricolo e delle zone rurali, compresi i fattori demografici, le caratteristiche strutturali e territoriali e la sicurezza alimentare ***e le sfide ambientali*** in ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 758
Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) "agricoltore": una persona fisica o giuridica, o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo status giuridico conferito a tale gruppo e ai suoi membri dal diritto nazionale, che detiene un'azienda ai sensi dell'articolo 4,

punto 16, del regolamento sui piani NRP e che esercita un'attività agricola determinata dagli Stati membri conformemente all'articolo 2 ter, paragrafo 3, del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 759
Nina Carberry, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la valutazione, la preparazione e l'attuazione del capitolo specifico della PAC del piano NRP siano organizzate in modo da salvaguardare la continuità, le competenze amministrative e i pagamenti tempestivi per gli agricoltori e i beneficiari rurali. Gli Stati membri garantiscono lo stretto coinvolgimento dell'autorità nazionale competente in materia di agricoltura.

Or. en

Emendamento 760
Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Negli Stati membri con una significativa eterogeneità territoriale, la Commissione può anche tenere conto delle specificità e delle esigenze regionali all'atto di formulare raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 761
Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. L'"agricoltore in attività" è determinato in modo da garantire che sia concesso il sostegno solo alle persone fisiche o giuridiche, o a gruppi di persone fisiche o giuridiche, che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola. Nel determinare chi è un "agricoltore in attività", gli Stati membri applicano criteri oggettivi e non discriminatori. Tali criteri possono essere introdotti in una o più forme scelte dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 762
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP]***, nel rispetto della capacità degli Stati membri, insieme alle regioni, di definire le proprie priorità, selezionare gli interventi corrispondenti e determinare le proprie dotazioni finanziarie nel quadro previsto dal presente regolamento***.

Or. es

Motivazione

La Commissione può individuare le sfide generali, ma non dovrebbe predeterminare l'architettura degli interventi né condizionare le dotazioni finanziarie nazionali. La PAC dovrebbe continuare a offrire sufficiente flessibilità per adattarsi alla diversità produttiva, territoriale, climatica ed economica degli Stati membri.

Emendamento 763
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP]***, nel rispetto della discrezione degli Stati membri in relazione alla progettazione e alla definizione delle priorità per gli interventi, nonché delle dotazioni finanziarie associate***.

Or. ro

Emendamento 764
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...]	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP]***, nel rispetto della discrezione degli***

[NRP].	***Stati membri in relazione alla progettazione e alla definizione delle priorità per gli interventi, nonché delle dotazioni finanziarie associate***.

Or. ro

Emendamento 765
Céline Imart, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP]***, nel rispetto del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri per definire e stabilire le priorità degli interventi, nonché per assegnare le risorse finanziarie***.

Or. fr

Emendamento 766
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...]	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...]

[NRP].	[NRP]. ***Le raccomandazioni nazionali garantiscono il contributo al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi giuridicamente vincolanti stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1991.***

Or. en

Emendamento 767
Wouter Beke, Pascal Arimont

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro ***deve*** affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro ***e le rispettive regioni devono*** affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP]***, nel rispetto della discrezionalità degli Stati membri nella progettazione e nella definizione delle priorità degli interventi, nonché nelle relative dotazioni finanziarie***.

Or. en

Emendamento 768
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi

specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP] ***e i pilastri della politica agricola comune che garantiranno anche in futuro il corretto funzionamento del mercato interno europeo***.

Or. de

Emendamento 769
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP]***, nel rispetto della discrezionalità degli Stati membri nella progettazione e nella definizione delle priorità degli interventi, nonché nelle relative dotazioni finanziarie***.

Or. en

Emendamento 770
Luis-Vicențiu Lazarus

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano

NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP]***, nel rispetto della discrezionalità degli Stati membri nella progettazione e nella definizione delle priorità degli interventi, nonché nelle relative dotazioni finanziarie***.

Or. en

Emendamento 771
Nina Carberry, Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP]***, nel rispetto della discrezionalità degli Stati membri nella progettazione e nella definizione delle priorità degli interventi, nonché nelle relative dotazioni finanziarie***.

Or. en

Emendamento 772
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno

Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP]***, nel rispetto della discrezionalità degli Stati membri nella progettazione e nella definizione delle priorità degli interventi, nonché nelle relative dotazioni finanziarie***.

Or. en

Motivazione

Tali raccomandazioni dovrebbero rispondere agli obiettivi generali della sovranità alimentare, della stabilità del reddito, della competitività agricola e dello sviluppo rurale, nonché concentrarsi sul conseguimento della semplificazione e sulla riduzione degli oneri amministrativi per gli agricoltori.

In nessun caso tali raccomandazioni dovrebbero influenzare il processo e l'approvazione dei piani, come è avvenuto per alcuni piani strategici nazionali della PAC.

Emendamento 773
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera ***a), punto x), e lettera*** d), del regolamento (UE) [...] [NRP] ***e tenendo conto dei settori prioritari connessi all'ambiente e al clima di cui all'articolo 4 del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 774

Dario Nardella, André Franqueira Rodrigues, Cristina Maestre, Stefano Bonaccini, Marko Vešligaj, Elena Sancho Murillo, Maria Noichl, Camilla Laureti, Heléne Fritzon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno o membro deve affrontare nel piano ***NRP***, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano ***NRCAP***, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP]***, nel rispetto della discrezionalità degli Stati membri nella progettazione e nella definizione delle priorità dei vari interventi***.

Or. en

Emendamento 775
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP]***, al fine di garantire il rispetto bilanciato di tutte le lettere da a) a e) del paragrafo 1 del presente articolo***.

Or. en

Emendamento 776

Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali ***in modo proporzionato e non prescrittivo*** che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Emendamento 777
Maria Walsh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro ***deve*** affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro ***e le rispettive regioni devono*** affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Motivazione

È stato reintrodotto l'obbligo e il ruolo della Commissione di individuare le sfide pertinenti che gli Stati membri dovrebbero affrontare nei loro piani NRP. Le considerazioni delle raccomandazioni sono fondamentali per garantire che le pratiche di protezione programmate nell'ambito della gestione responsabile delle aziende agricole siano adattate alle rispettive condizioni naturali e territoriali, seguendo la logica di consentire un approccio territoriale al sistema di gestione responsabile delle aziende agricole.

Emendamento 778
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione ***individua in particolare*** le sfide principali che ciascuno Stato membro ***deve*** affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione ***può individuare*** le sfide principali che ciascuno Stato membro ***e le rispettive regioni devono*** affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Emendamento 779
Paulo do Nascimento Cabral, Ana Miguel Pedro, Sérgio Humberto, Paulo Cunha, Sebastião Bugalho

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro ***deve*** affrontare ***nel piano NRP,*** sulla base dei pertinenti obiettivi specifici ***per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del*** regolamento ***(UE) [...] [NRP]***.	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro ***e le sue regioni devono*** affrontare***, se del caso,*** sulla base dei pertinenti obiettivi specifici ***stabiliti nel*** regolamento ***esistente***.

Or. pt

Emendamento 780
Céline Imart

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano ***NRP***, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano ***NRPPAC***, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. fr

Emendamento 781
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve ***affrontare*** nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo ***3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP]***.	3. Nelle raccomandazioni nazionali per la PAC la Commissione individua in particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve ***valutare*** nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo ***39 TFUE***.

Or. en

Emendamento 782
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Nelle raccomandazioni nazionali per la*** PAC la Commissione individua in	3. ***Negli obiettivi generali della*** PAC la Commissione individua in particolare le

particolare le sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].	sfide principali che ciascuno Stato membro deve affrontare nel piano NRP, sulla base dei pertinenti obiettivi specifici per la PAC di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) [...] [NRP].

Or. en

Emendamento 783
Emma Wiesner, Christine Singer, Asger Christensen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. 4. Nell'elaborare la raccomandazione nazionale di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta in che misura gli adattamenti nazionali e regionali agli interventi della PAC e ai requisiti della gestione responsabile delle aziende agricole possano creare condizioni di concorrenza iniqua tra agricoltori di diversi Stati membri o distorsioni del funzionamento del mercato interno. La Commissione fornisce a ciascuno Stato membro, nell'ambito delle raccomandazioni nazionali, indicazioni sulle misure volte a prevenire o limitare tali effetti.

Or. en

Emendamento 784
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nell'elaborare i piani nazionali e regionali per la politica agricola comune,

gli Stati membri valutano l'impatto di qualsiasi intervento sulle piccole e medie aziende agricole a conduzione familiare e garantiscono che nessuna riforma comporti una riduzione sproporzionata del loro reddito o l'abbandono dell'attività agricola.

Or. el

Emendamento 785
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione provvede affinché tutte le raccomandazioni nazionali, compresi gli aggiornamenti e le raccomandazioni preliminari, adottate a norma del presente articolo siano rese pubbliche in modo tempestivo e accessibile, entro 14 giorni dall'adozione o dal trasferimento agli Stati membri, al fine di garantire la trasparenza e agevolare il coinvolgimento dei portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 786
Arash Saeidi, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi beneficiario che violi la legislazione nazionale in materia di lavoro e occupazione o la normativa nazionale

relativa al controllo delle strutture agricole e all'acquisizione di terreni sia soggetto alla revoca immediata del sostegno economico concesso a norma del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 787
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione pubblica un documento sulle migliori pratiche contenente le misure e gli approcci di intervento di cui si raccomanda di tenere conto nella componente della PAC dei piani nazionali di ripristino degli Stati membri. La Commissione aggiorna tale documento almeno ogni due anni.

Or. de

Emendamento 788
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Carmen Crespo Díaz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Per i settori di cui al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le raccomandazioni nazionali per la PAC devono garantire il rispetto delle norme comuni dell'Unione, un'attuazione armonizzata e livelli di sostegno comparabili tra gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Gli interventi settoriali, anche nel settore vitivinicolo, dovrebbero basarsi su norme comuni in tutti gli Stati membri dell'UE al fine di prevenire un indebolimento e la frammentazione delle politiche. In linea con quanto sopra, è opportuno mantenere linee di finanziamento specifiche.

Emendamento 789
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le raccomandazioni nazionali dovrebbero essere definite previa consultazione dei portatori di interessi principali e più importanti che si occupano del settore.

Or. en

Motivazione

Le raccomandazioni dovrebbero essere elaborate in stretta consultazione con i portatori di interessi più rappresentativi in tutto il settore. Le loro competenze ed esperienze pratiche sono fondamentali per garantire che le raccomandazioni siano basate su dati concreti, siano proporzionate e allineate alle realtà operative, migliorandone in tal modo la pertinenza, la fattibilità e l'ampia accettazione.

Emendamento 790
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. La Commissione garantisce che la parte dei piani NRP specifica per la PAC mantenga o superi l'ambizione in materia di ambiente, clima e biodiversità rispetto ai precedenti piani della PAC. Prima della pubblicazione del piano di uno Stato membro, la Commissione richiede a

ciascuno Stato membro di rivedere i rispettivi piani NRP qualora l'ambizione o il livello previsto di diffusione, copertura o attuazione degli interventi in questione sia stato ridotto.

Or. en

Emendamento 791
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Nel corso della verifica della coerenza e dell'uniformità del capitolo dei piani NRP relativo all'agricoltura e allo sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 23 [regolamento NRP], la Commissione presta particolare attenzione a garantire:
	i) l'adeguatezza, la completezza e l'efficacia stimata delle parti dei piani e delle spese pertinenti per la PAC, in particolare per assicurare la coerenza con altre politiche dell'Unione, e l'efficienza di bilancio, evitando la necessità di una doppia spesa o fissando i danni consentiti in un settore politico dalla spesa in un altro; e
	ii) che il capitolo dedicato alla PAC nel piano NRP sia in grado di soddisfare le esigenze e le sfide dello Stato membro di cui all'articolo 21 e all'articolo 22 [regolamento NRP], in particolare il paragrafo 2, secondo comma, lettera a), per quanto riguarda la coerenza con i piani di ripristino della natura a norma del regolamento (UE) 2024/1991 e con i piani nazionali per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999;
	iii) il rispetto dei pertinenti parametri di spesa e di assegnazione del bilancio, in

particolare la spesa per il clima e la biodiversità, in linea con l'articolo 4 del presente regolamento e l'allegato III [regolamento sul fondo comune di copertura];

iiii) il rispetto dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali e dei principi dello Stato di diritto, in linea con gli articoli 8 e 9 del regolamento NRP;

iv) la coerenza e la continuità dei risultati finora conseguiti dagli Stati membri in materia di architettura verde e il mantenimento del principio di non regresso, ovvero:

(a) siano previste misure almeno equivalenti per il clima e l'ambiente, a norma dell'articolo 10, nei nuovi piani della PAC nell'ambito dei piani NRP, con un utilizzo almeno pari a quello stimato dei precedenti regimi ecologici e delle misure agro-climatico-ambientali dell'ultimo periodo di programmazione, basando tale stima dell'utilizzo anche sui tassi di cofinanziamento;

(b) la definizione di pratiche di protezione fornita dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 consenta la gestione responsabile delle aziende agricole al fine di:

- offrire una solida base di riferimento per la pratica di base, al di sopra della quale sia possibile ottenere ulteriori pagamenti a titolo di incentivi nell'ambito della PAC, in modo che siano equi ed equivalenti tra gli Stati membri e le regioni;

- garantire che le pratiche di protezione siano soddisfacenti, in quanto buone pratiche agricole di base attuate da tutti i beneficiari per far fronte alle sfide previste nel periodo di programmazione e alle esigenze individuate;

- rispettare la parità di condizioni nel mercato unico, tra gli Stati membri e al loro interno;

- provvedere affinché sia sufficiente a garantire che non vi sia alcun danno significativo.

La Commissione individua chiaramente le potenziali carenze in relazione al presente articolo e le include nelle sue raccomandazioni di misure correttive.

Or. en

Emendamento 792
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quinquies. La Commissione presenta solo una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio contenente la parte del piano NRP specifica per la PAC di uno Stato membro se:
	i) è completa o adatta allo scopo;
	ii) sono rispettati gli impegni di spesa in termini di separazione, in particolare per quanto riguarda il clima, l'ambiente e la biodiversità;
	iii) il piano è efficiente sotto il profilo del bilancio e non prevede regimi di pagamento che generano costi aggiuntivi ed esternalità; e
	iv) se del caso, lo Stato membro ha dato seguito alle richieste e alle raccomandazioni formulate dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 793
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Gli Stati membri, nei relativi piani della PAC, prevedono incentivi per le definizioni seguenti:
	1. l'"attività agricola" è determinata attraverso una o entrambe le seguenti attività:
	i) la produzione di prodotti agricoli, che consiste in tutte le attività finalizzate all'ottenimento di tali prodotti, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;
	ii) il mantenimento delle superfici agricole, che consiste nelle attività volte a mantenere il terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, ove debitamente giustificato per motivi ambientali o di benessere degli animali, può essere considerato "mantenimento" anche il pascolo estensivo di una superficie agricola che non comporta un aumento della produzione agricola per gli agricoltori interessati.
	2. la "superficie agricola" è definita in modo tale da essere costituita esclusivamente da terreno utilizzato per attività agricole, anche quando forma sistemi agroforestali;
	3. l'"ettaro ammissibile" è definito in modo tale da essere costituito esclusivamente da superfici a disposizione degli agricoltori e comprendenti:
	i) superfici agricole sulle quali è svolta un'attività agricola. Se su tali superfici vengono svolte anche attività non agricole, l'attività agricola deve essere predominante;

ii) superfici per le quali è previsto il sostegno a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e g) [sostegno decrescente al reddito, piccoli agricoltori], del presente regolamento, o nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, [sostegno di base al reddito per la sostenibilità [tutto incl. diritti], regime per i piccoli agricoltori], del regolamento (UE) 2021/2115, in cui l'attività agricola non è svolta a causa di impegni e obblighi derivanti da interventi dell'Unione o nazionali o da altri programmi che contribuiscono agli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e di clima;

iii) gli Stati membri possono decidere di includere nella nozione di "ettaro ammissibile" elementi caratteristici del paesaggio non contemplati dagli impegni e dai regimi di cui al punto ii), a condizione che tali elementi caratteristici del paesaggio non ostacolino in modo rilevante lo svolgimento dell'attività agricola e non siano predominanti sulla parcella agricola.

4. "Giovane agricoltore": è definito in modo tale da soddisfare almeno le condizioni seguenti:

i) un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni;

ii) essere "capo dell'azienda". Se si ritiene che un agricoltore rientri nella definizione di "giovane agricoltore" quando accede per la prima volta al sostegno, tale status è mantenuto per l'intera durata del periodo di ammissibilità stabilito nell'ambito del regime di sostegno pertinente, a prescindere dal fatto che successivamente l'agricoltore superi il limite massimo di età.

5. Il "nuovo agricoltore" è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore che è diverso dal giovane agricoltore e che è

"capo dell'azienda" per la prima volta.

6. "Spesa pubblica": ai fini della PAC, qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del Fondo, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;

7. "Aliquota di sostegno": ai fini della PAC, l'aliquota della spesa pubblica per un'operazione; nel contesto degli strumenti finanziari si riferisce all'equivalente sovvenzione lordo del sostegno come definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.

Or. ro

Emendamento 794
Claudiu-Richard Târziu

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Prescrizioni specifiche per gli interventi della PAC
	1. Gli Stati membri forniscono per ciascun intervento nei loro piani solo le informazioni necessarie per un'efficace integrazione e monitoraggio, in modo semplificato e proporzionato:
	(a) il tipo di intervento su cui si basa, l'ambito di applicazione territoriale e il tipo di zona oggetto dell'intervento, quali definiti dagli Stati membri in base alle rispettive specificità nazionali e regionali;
	(b) se del caso, i settori che costituiscono

l'obiettivo dell'intervento, oppure il gruppo di agricoltori o altri beneficiari a seconda dei casi e in base alle esigenze e alle priorità degli Stati membri nell'ambito dell'intervento, il settore prioritario della PAC connesso all'ambiente e al clima, conformemente all'articolo 4 del presente regolamento;

(c) una spiegazione dei criteri pertinenti indicati nell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, volta a garantire chiarezza e ad evitare inutili duplicazioni amministrative, come indicato all'articolo 20 quater (nuovo) [sostegno interno dell'OMC] e all'allegato ì XVII [allegato relativo all'OMC];

(d) una descrizione della struttura dell'intervento, comprese le condizioni di ammissibilità, limitata agli elementi essenziali necessari per l'attuazione e la valutazione e per le azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

(e) una descrizione delle pratiche agricole oggetto dell'intervento, che consenta agli Stati membri una certa flessibilità nell'applicazione delle classificazioni scientifiche e tecniche pertinenti, sulla base della classificazione delle pratiche agricole elaborata dal Centro comune di ricerca, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento;

(f) in relazione agli interventi in determinati settori di cui al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la giustificazione relativa alla scelta di concentrarsi sui settori selezionati, nonché la complementarità con altri interventi della PAC e, se del caso, con altre misure stabilite nel piano, pur preservando la discrezionalità degli Stati membri nella definizione delle priorità ed evitando inutili duplicazioni dei requisiti di motivazione.

2. Gli Stati membri determinano l'importo del sostegno per le azioni di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b),

del presente regolamento in base alle stime dei costi indicate nei piani di transizione. Il sostegno è limitato a 200 000 EUR per agricoltore per periodo di programmazione del piano, fermo restando che gli Stati membri mantengono la flessibilità di adeguare l'attuazione in casi giustificati, tenendo conto delle circostanze nazionali.

Qualora il sostegno pubblico concesso a norma dell'articolo 13 del presente regolamento (UE) per un'operazione di investimento non superi 100 000 EUR e non sia soggetto alle norme in materia di appalti pubblici, tale sostegno assume la forma di tabelle standard di costi unitari, importi forfettari o tassi forfettari, se del caso, al fine di ridurre gli oneri amministrativi.

Or. en

Motivazione

It is necessary to have prior knowledge of the situation of each Member State in order for the Commission to issue tailored national recommendations for each Member State. In order to properly understand the actual situation, consultation with recognized bodies in the field is required, so as to accurately identify the needs and subsequently the ways to address them. This consultation aims to ensure transparency in the decision making process.To ensure the economic resilience and attractiveness of the agricultural sector, while strengthening intergenerational renewal by supporting young farmers` access to resources and know-how for sustainable agricultural practices and ensuring that farmers are fairly rewarded for their contributions to environmental and climate objectives, in a balanced and proportionate way that reflects the multiple roles of agriculture.To ensure a simplified, proportionate and flexible implementation framework for CAP interventions, while reducing unnecessary administrative burden for Member States and farmers, strengthening subsidiarity and allowing national and regional specificities to be fully taken into account. The amendments aim to maintain compliance with EU and international obligations while avoiding excessive prescriptiveness, duplication of reporting requirements and overly complex procedural rules.

Emendamento 795
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Prescrizioni specifiche per gli interventi della PAC
	1. Per ciascun intervento incluso nei rispettivi piani, gli Stati membri forniscono le informazioni seguenti:
	(a) il tipo di intervento, l'ambito di applicazione territoriale e il tipo di zona oggetto dell'intervento;
	(b) se del caso, i settori che costituiscono l'obiettivo dell'intervento, oppure il gruppo di agricoltori o altri beneficiari da esso interessati, nonché il settore prioritario della PAC connesso all'ambiente e al clima, conformemente all'articolo 4 del presente regolamento;
	(d) una descrizione della struttura dell'intervento, comprese le condizioni di ammissibilità;
	(e) una descrizione delle pratiche agricole oggetto dell'intervento sulla base della classificazione delle pratiche agricole effettuata dal Centro comune di ricerca conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento.
	1 bis. Prima di presentare il capitolo specificatamente dedicato alla PAC nel programma nazionale di rilancio (NRP), gli Stati membri valutano le proprie esigenze in relazione a ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) […] [NRP], fatta salva la competenza degli Stati membri di stabilire le proprie priorità agricole, tenendo conto delle raccomandazioni della Commissione. Essi definiscono i propri interventi sulla base di tale valutazione.
	1 ter. Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi della PAC non comportino uno svantaggio competitivo per i produttori rispetto a quelli dei paesi terzi importatori, in particolare per

quanto riguarda le norme equivalenti nei settori sanitario, fitosanitario, ambientale e del benessere degli animali. La Commissione garantisce la coerenza tra gli obiettivi della PAC e l'efficace protezione del mercato interno dalla concorrenza sleale dei paesi terzi.

3. Qualora sia concesso un sostegno pubblico ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento per un'operazione di investimento il cui importo non superi 100 000 EUR e che non sia soggetta alle norme in materia di appalti pubblici, tale sostegno può assumere la forma di tabelle standard di costi unitari, importi forfettari o tassi forfettari. Gli Stati membri possono altresì ricorrere a forme alternative di sostegno semplificato, come il finanziamento forfettario per progetto.

Or. fr

Motivazione

Soppressione del paragrafo 1, lettera c); modifica del paragrafo 1, lettera d); soppressione del paragrafo 1, lettera f); aggiunta del paragrafo 1 bis; aggiunta del paragrafo 1 ter; soppressione del paragrafo 2.

Emendamento 796
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Prescrizioni specifiche per gli interventi della PAC
	1. Prima di presentare il capitolo specificatamente dedicato alla PAC dei rispettivi piani NRP, gli Stati membri valutano le proprie esigenze in relazione a ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) […] [NRP], tenendo conto delle

raccomandazioni della Commissione. Essi elaborano i propri interventi sulla base di tale valutazione.

2. Per ciascun intervento incluso nei rispettivi piani, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:

(a) il tipo di intervento, il suo ambito di applicazione territoriale e il tipo di zona interessata;

(b) se del caso, i settori che costituiscono l'obiettivo dell'intervento, oppure il gruppo di agricoltori o altri beneficiari interessati dall'intervento, nonché il settore prioritario della PAC connesso all'ambiente e al clima, conformemente all'articolo 4 del presente regolamento;

(c) una spiegazione dei criteri pertinenti indicati nell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC di cui all'articolo 20 quater (nuovo) [sostegno interno dell'OMC] e all'allegato XVII [allegato relativo all'OMC] del presente regolamento;

(d) una descrizione della progettazione dell'intervento, comprese le condizioni di ammissibilità, le pratiche agricole oggetto dell'intervento in base alla classificazione delle pratiche agricole elaborata dal Centro comune di ricerca ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento, nonché delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

3. Gli Stati membri, se del caso, determinano l'importo del sostegno per le azioni di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento in base alle stime dei costi indicate nei piani di transizione. L'importo del sostegno è limitato a [200 000 EUR] per agricoltore e per periodo di programmazione del piano.

4. Il sostegno pubblico concesso a norma dell'articolo 13 del presente regolamento per un'operazione di investimento può assumere la forma di tabelle standard di

costi unitari, importi forfettari o tassi forfettari, qualora non superi 100 000 EUR e non sia soggetto alle norme in materia di appalti pubblici. Gli Stati membri possono anche ricorrere a forme alternative di sostegno semplificato, come il finanziamento forfettario basato su progetti.

Or. en

Emendamento 797
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Prescrizioni specifiche per gli interventi della PAC
	1. Per ciascun intervento, gli Stati membri indicano quanto segue nei rispettivi piani:
	(a) il tipo di intervento, l'ambito di applicazione territoriale e il tipo di zona oggetto dell'intervento;
	(b) i settori interessati, i beneficiari interessati, tra cui i gruppi di agricoltori, silvicoltori o altri beneficiari, il settore prioritario della PAC per l'ambiente e il clima in conformità dell'articolo 4, oggetto dell'intervento;
	(c) una spiegazione dei criteri pertinenti indicati nell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC di cui all'articolo 40 [sostegno interno dell'OMC] e all'allegato XVII [allegato relativo all'OMC];
	(d) una descrizione della struttura dell'intervento, comprese le condizioni di ammissibilità, nonché delle azioni agroambientali, agroforestali e per il clima di cui all'articolo 10;

(e) una descrizione delle pratiche agricole oggetto dell'intervento sulla base della classificazione delle pratiche agricole effettuata dal Centro comune di ricerca conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE);

(f) in relazione agli interventi in determinati settori di cui al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la giustificazione relativa alla scelta di concentrarsi sui settori selezionati, nonché la complementarità con altri interventi della PAC e, se del caso, con altre misure stabilite nel piano.

2. Gli Stati membri determinano l'importo del sostegno per le azioni di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), e lettera b bis) in base alle stime dei costi indicate nei piani di azione di transizione. Il sostegno è limitato a 280 000 EUR per agricoltore per periodo di programmazione del piano, esclusi i costi dei servizi di consulenza adattati relativi all'elaborazione, all'istituzione e all'attuazione del piano, ove applicabili.

3. Il sostegno pubblico concesso a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 202X/XXXX [regolamento sulla PAC] per un'operazione di investimento assume la forma di tabelle standard di costi unitari, importi forfettari o tassi forfettari, qualora non superi 100 000 EUR e non sia soggetto alle norme in materia di appalti pubblici.

Or. en

Motivazione

1. Aumento dell'importo del sostegno per agricoltore per periodo di programmazione a 280 000 EUR (da 200 000 EUR nella proposta della Commissione). Il piano di azione di transizione potrebbe rappresentare uno strumento fondamentale per gli agricoltori che desiderano modificare le loro pratiche ma devono far fronte all'onere di un elevato investimento iniziale; pertanto, il sostegno a tale azione dovrebbe essere maggiore. 2. Aggiunta delle operazioni collegate alle foreste (non è obbligatorio programmarle).

Emendamento 798
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding, Arash Saeidi
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Obiettivi specifici della PAC
	Il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante gli obiettivi specifici seguenti:
	(a) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sovranità alimentare a lungo termine e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione;
	(b) rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena del valore per sostenere la loro resilienza economica, migliorando la loro preparazione e capacità di far fronte a crisi e rischi; migliorare l'accesso alla conoscenza e all'innovazione;
	(c) promuovere il ricambio generazionale attraendo e sostenendo i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e agevolando lo sviluppo sostenibile delle imprese nelle zone rurali;
	(d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche attraverso la fornitura di beni pubblici, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il potenziamento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
	(e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche;

(f) contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi e le foreste, anche attraverso l'uso di soluzioni basate sulla natura;

(g) migliorare l'attrattiva e il tenore di vita, compreso l'accesso all'assistenza sanitaria, nelle zone rurali e condizioni di lavoro eque che promuovano l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali;

(h) migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi specifici si basano sugli obiettivi generali volti a fornire una base comune per la politica globale della PAC dell'UE.

Emendamento 799
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Prescrizioni specifiche per gli interventi della PAC
	1. Per ciascun intervento, gli Stati membri indicano quanto segue nei rispettivi piani:
	(a) il tipo di intervento, l'ambito di applicazione territoriale e il tipo di zona

oggetto dell'intervento;

(b) se del caso, i settori che costituiscono l'obiettivo dell'intervento, oppure il gruppo di agricoltori o altri beneficiari interessati nell'ambito dell'intervento, il settore prioritario della PAC connesso all'ambiente e al clima, conformemente all'articolo 4 del presente regolamento;

(c) una spiegazione dei criteri pertinenti indicati nell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC di cui all'articolo 40 quater (nuovo) [sostegno interno dell'OMC] e all'allegato XVII [allegato relativo all'OMC];

(d) una descrizione dell'intervento, comprese le condizioni di ammissibilità e, se del caso, delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

(e) una descrizione delle pratiche agricole oggetto dell'intervento sulla base della classificazione delle pratiche agricole effettuata dal Centro comune di ricerca conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento.

(f) in relazione agli interventi in determinati settori di cui al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la giustificazione relativa alla scelta di concentrarsi sui settori selezionati, nonché la complementarità con altri interventi della PAC e, se del caso, con altre misure stabilite nel piano.

2. Gli Stati membri determinano l'importo del sostegno per le azioni di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento in base alle stime dei costi indicate nei piani di transizione.

3. Il sostegno pubblico concesso a norma dell'articolo 13 del presente regolamento (UE) per un'operazione di investimento assume la forma di tabelle standard di costi unitari, importi forfettari o tassi forfettari, qualora non superi 100 000 EUR e non sia soggetto alle

norme in materia di appalti pubblici.

Or. en

Motivazione

Si è concordato il trasferimento dell'ex articolo 36, paragrafo 2, del regolamento NRP.

Al paragrafo 1, lettera a), "su cui si basa" è soppresso;

alla lettera d) "della struttura" è soppresso ed è aggiunto "se del caso";

Al paragrafo 2 il testo "Il sostegno è limitato a [200 000 EUR] per agricoltore e per periodo di programmazione del piano" è soppresso. soppresso

Emendamento 800
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Prescrizioni specifiche per gli interventi della PAC
	1. Per ciascun intervento, gli Stati membri indicano quanto segue nei rispettivi piani:
	(a) il tipo di intervento, l'ambito di applicazione territoriale e il tipo di zona oggetto dell'intervento;
	(b) se del caso, i settori che costituiscono l'obiettivo dell'intervento, oppure il gruppo di agricoltori o altri beneficiari interessati nell'ambito dell'intervento, il settore prioritario della PAC connesso all'ambiente e al clima, conformemente all'articolo 4 del presente regolamento;
	(c) una spiegazione dei criteri pertinenti indicati nell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC di cui all'articolo 40 quater (nuovo) [sostegno interno dell'OMC] e all'allegato XVII [allegato relativo all'OMC];
	(d) una descrizione della struttura

dell'intervento, comprese le condizioni di ammissibilità, nonché delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

(e) una descrizione delle pratiche agricole oggetto dell'intervento sulla base della classificazione delle pratiche agricole effettuata dal Centro comune di ricerca conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento;

(f) in relazione agli interventi in determinati settori di cui al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la giustificazione relativa alla scelta di concentrarsi sui settori selezionati, nonché la complementarità con altri interventi della PAC e, se del caso, con altre misure stabilite nel piano.

2. Gli Stati membri determinano l'importo del sostegno per le azioni di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento in base alle stime dei costi indicate nei piani di transizione.

3. Il sostegno pubblico concesso a norma dell'articolo 13 del presente regolamento (UE) per un'operazione di investimento assume la forma di tabelle standard di costi unitari, importi forfettari o tassi forfettari, qualora non superi 100 000 EUR e non sia soggetto alle norme in materia di appalti pubblici.

Or. en

Motivazione

(former NRP Art. 36)

Is proposed removing the sentence that sets a maximum support of EUR 200,000 per farmer per programming period for transition actions. This arbitrary cap is overly restrictive and could hinder the ability of farmers, particularly medium and larger enterprises, to implement necessary transition measures.

Transition actions often involve substantial investments in technology, infrastructure, or environmental improvements. Setting a fixed upper limit risks underfunding projects where

actual costs exceed the cap, potentially delaying or preventing important sustainability or modernization initiatives.

By removing this limit, Member States can tailor support more effectively to the real costs of transition actions, ensuring that all farms, regardless of size, have the opportunity to adopt measures that contribute to environmental objectives, competitiveness, and long-term resilience of the agricultural sector.

Emendamento 801
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Articolo 2 bis (nuovo) (ex articolo 36 del NRP) Requisiti specifici per gli interventi della PAC
	1. Gli Stati membri devono prevedere, per ciascun intervento, nei propri piani:
	(a) il tipo di intervento su cui si basa, l'ambito territoriale e il tipo di zona cui si rivolge;
	(b) le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 si basano su una valutazione delle esigenze produttive, territoriali, climatiche, idriche e socioeconomiche degli agricoltori, degli allevatori, delle cooperative, dei silvicoltori e delle zone rurali. Tale valutazione individua, se del caso, le esigenze relative alla stabilità del reddito, al sostegno accoppiato al reddito, al ricambio generazionale, alla resilienza idrica, all'irrigazione sostenibile, all'ammodernamento, all'innovazione, a LEADER e all'obiettivo rurale di cui all'articolo 5, paragrafo 2 bis. Gli Stati membri garantiscono che la definizione degli interventi della PAC rimanga proporzionata, specifica e adattata alle realtà agricole nazionali e regionali.
	3. Per garantire l'applicazione effettiva della semplificazione amministrativa, il

sostegno pubblico concesso a norma dell'articolo 13 del presente regolamento per un'operazione di investimento assume la forma di tabelle standard di costi unitari, importi forfettari o tassi forfettari, qualora non superi 100 000 EUR e non sia soggetto alle norme in materia di appalti pubblici.

Or. es

Emendamento 802
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Luke Ming Flanagan, Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Prescrizioni specifiche per gli interventi della PAC (ex articolo 36 del regolamento NRP)
	1. Per ciascun intervento, gli Stati membri indicano quanto segue nei rispettivi piani:
	(a) il tipo di intervento, l'ambito di applicazione territoriale e il tipo di zona oggetto dell'intervento;
	(b) se del caso, i settori che costituiscono l'obiettivo dell'intervento, oppure il gruppo di agricoltori o altri beneficiari interessati nell'ambito dell'intervento, il settore prioritario della PAC connesso all'ambiente, al benessere degli animali e al clima, conformemente all'articolo 4 del presente regolamento;
	(c) una spiegazione dei criteri pertinenti indicati nell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC di cui all'articolo 40 quater (nuovo) [sostegno interno dell'OMC] e all'allegato XVII [allegato relativo all'OMC];
	(d) una descrizione della struttura dell'intervento, comprese le condizioni di

ammissibilità, nonché delle azioni agroambientali, per la biodiversità e per il clima di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

(e) una descrizione delle pratiche agricole oggetto dell'intervento sulla base della classificazione delle pratiche agricole effettuata dal Centro comune di ricerca conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento;

(f) in relazione agli interventi in determinati settori di cui al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la giustificazione relativa alla scelta di concentrarsi sui settori selezionati, nonché la complementarità con altri interventi della PAC e, se del caso, con altre misure stabilite nel piano.

Or. en

Motivazione

Si è concordato il trasferimento dell'ex articolo 36 del regolamento NRP. Emendamenti rispetto al testo trasferito: alla lettera b), "e" è sostituito da "al benessere degli animali e"; alla lettera d), "e" è sostituito da "per la biodiversità e".

Emendamento 803
Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Prescrizioni specifiche per gli interventi della PAC
	1. Per ciascun intervento, gli Stati membri indicano quanto segue nei rispettivi piani:
	(a) (...)
	(b) (...)

(c) (...)

(d) una descrizione della struttura dell'intervento, comprese le condizioni di ammissibilità, nonché delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10 del presente regolamento, compresi gli accordi di cofinanziamento, il livello previsto di diffusione e la zona di copertura;

(e) una descrizione delle pratiche agricole oggetto dell'intervento sulla base della classificazione delle pratiche agricole effettuata dal Centro comune di ricerca o la loro combinazione agroecologica, quando sono applicate congiuntamente più pratiche agricole conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento;

(f) (...)

2. (...)

3. (...)

Or. en

Emendamento 804
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Piani della PAC
	Gli Stati membri stabiliscono piani della PAC per l'attuazione del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo della PAC per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
	Gli Stati membri elaborano i piani della PAC sulla base di procedure trasparenti,

se del caso in collaborazione con le loro regioni, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico e previa consultazione dei rappresentanti del settore agricolo.

I piani della PAC garantiscono la semplificazione e riducono al minimo gli oneri amministrativi e normativi per gli agricoltori e gli altri beneficiari.

Or. en

Emendamento 805
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Prescrizioni specifiche per gli interventi della PAC
	2. Gli Stati membri determinano l'importo del sostegno per le azioni di mantenimento e di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento in base alle stime dei costi indicate nei piani di transizione di cui alla lettera b). Il sostegno per il mantenimento e le azioni di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), è limitato a [200 000] EUR per agricoltore e per periodo di programmazione del piano.

Or. fr

Motivazione

Ex articolo 36, paragrafo 2, del regolamento NRP: il massimale di 200 000 EUR dovrebbe essere applicato in modo coerente alle azioni di mantenimento e alle azioni di transizione al fine di garantire la coerenza tra i diversi regimi agro-climatico-ambientali. L'applicazione dello stesso massimale a queste due categorie di misure contribuisce a una migliore gestione finanziaria, garantisce un uso equilibrato delle dotazioni disponibili e promuove l'accesso a tali regimi da parte di un numero maggiore di agricoltori.

Emendamento 806
Carlo Fidanza, Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Prescrizioni specifiche per gli interventi della PAC
	2. Gli Stati membri determinano l'importo del sostegno per le azioni di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento in base alle stime dei costi indicate nei piani di transizione. Il sostegno pubblico concesso a norma dell'articolo 13 del presente regolamento (UE) per un'operazione di investimento assume la forma di tabelle standard di costi unitari, importi forfettari o tassi forfettari, qualora non superi 100 000 EUR e non sia soggetto alle norme in materia di appalti pubblici.

Or. en

Motivazione

Ex articolo 36 del regolamento NRP. Soppressione della seguente formulazione: "Il sostegno è limitato a [200 000 EUR] per agricoltore e per periodo di programmazione del piano." Si ritiene opportuno eliminare il limite di 200 000 EUR, in quanto la transizione comporta spesso investimenti ad alta intensità di capitale. È necessario un massimale flessibile per fornire un sostegno efficace.

Emendamento 807
Eric Sargiacomo, Claire Fita

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis

Articolo 2 bis (nuovo) (ex articolo 36 del regolamento NRP)

2. Gli Stati membri determinano l'importo del sostegno per le azioni di mantenimento e transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento in base alle stime dei costi indicate nei piani di transizione in relazione alla lettera b). Il sostegno alle azioni di mantenimento e di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), è limitato a [300 000 EUR] per agricoltore e per periodo di programmazione del piano.

Or. en

Motivazione

Article 2a(new) (former NRP Art. 36). Precision of maintenance.

The ceiling of EUR 200 000 should apply consistently to both maintenance actions referred to in Article 10(1)(a) and transition actions referred to in Article 10(1)(b), in order to ensure coherence between the different types of agri-environment-climate interventions. Applying the same ceiling to both types of measures also contributes to sound financial management and helps ensure a balanced use of available envelopes, allowing a larger number of farmers willing to engage in environmentally and climate-friendly practices to benefit from this support.

Emendamento 808
Luke Ming Flanagan, Konstantinos Arvanitis, Sebastian Everding
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 ter (nuovo

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 ter
	Prescrizioni specifiche per gli interventi della PAC
	1. Per ciascun intervento, gli Stati membri indicano quanto segue nei rispettivi piani:
	(a) il tipo di intervento, l'ambito di applicazione territoriale e il tipo di zona

oggetto dell'intervento;

(b) se del caso, i settori che costituiscono l'obiettivo dell'intervento, oppure il gruppo di agricoltori o altri beneficiari interessati nell'ambito dell'intervento, il settore prioritario della PAC connesso all'ambiente e al clima, conformemente all'articolo 4 del presente regolamento;

(c) una spiegazione dei criteri pertinenti indicati nell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC di cui all'articolo 20 quater [sostegno interno dell'OMC] e all'allegato XVII [allegato relativo all'OMC];

(d) una descrizione della struttura dell'intervento, comprese le condizioni di ammissibilità, nonché delle azioni agroambientali e per il clima di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

(e) una descrizione delle pratiche agricole oggetto dell'intervento sulla base della classificazione delle pratiche agricole effettuata dal Centro comune di ricerca conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento;

(f) in relazione agli interventi in determinati settori di cui al titolo I, parte II, capo II bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la giustificazione relativa alla scelta di concentrarsi sui settori selezionati, nonché la complementarità con altri interventi della PAC e, se del caso, con altre misure stabilite nel piano.

2. Gli Stati membri determinano l'importo del sostegno per le azioni di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento in base alle stime dei costi indicate nei piani di transizione. Il sostegno è limitato a [200 000 EUR] per agricoltore e per periodo di programmazione del piano.

3. Il sostegno pubblico concesso a norma dell'articolo 13 del presente regolamento (UE) per un'operazione di investimento assume la forma di tabelle standard di costi unitari, importi forfettari o tassi

forfettari, qualora non superi 100 000 EUR e non sia soggetto alle norme in materia di appalti pubblici.

Or. en